

Il CAD e la nuova organizzazione digitale della PA.

dott.ssa Fernanda Faini

14 novembre 2011

Napoli, Regione Campania

Progetto “ETICA pubblica nel Sud: migliorare la performance,
accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie” –
Il nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

Indice

Indice

- ❑ Premessa:
 - la società dell'informazione e della conoscenza e la Pubblica Amministrazione digitale.
 - governo elettronico e governo aperto: da e-government ad e-governance fino all'open government.
 - la riforma con il c.d. “Nuovo codice dell'amministrazione digitale”.

- ❑ Il modello di amministrazione digitale di Regione Toscana.

- ❑ I diritti digitali di cittadini e imprese: come conferire effettività alle norme.

- ❑ Gli strumenti della pubblica amministrazione digitale nei vari ambiti d'azione:
 - A) organizzazione
 - B) attività amministrativa e rapporti tra enti, cittadini e imprese.

Indice



A) Organizzazione

Organizzazione interna alla PA → digitalizzazione e riorganizzazione, performance e quantificazione dei risparmi. Sviluppo e acquisizione di sistemi informatici. Riuso.

Organizzazione fra PPAA → il Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) e il Sistema Informativo Regionale (SIR).

B) Attività amministrativa e rapporti tra enti, cittadini e imprese

Procedimento amministrativo informatico: formazione e gestione dei documenti informatici, loro validità giuridica e probatoria, dematerializzazione.

Comunicazioni telematiche tra enti, cittadini e imprese e le istanze e dichiarazioni alle PPAA: aspetti giuridici e soluzioni organizzative/tecnologiche per rispettarle.

Conservazione dei documenti → la soluzione di Regione Toscana.

Identità digitale → le carte elettroniche e la soluzione di Regione Toscana.

Servizi in rete, internet come sportello telematico → SUAP telematici.

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione è qualcosa di più di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualità; muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilità di conoscenza, di nuovi servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva.

(Carlo Azeglio Ciampi,
messaggio alle Camere 23 luglio 2002)

Società dell'informazione e della conoscenza



Nuovo assetto della società:
con tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)
attori acquisiscono ulteriori connotazioni



Società dell'informazione e della conoscenza

assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale (art. 3, comma 1, lett. b) l.r. toscana 1/2004)



Pubblica Amministrazione
digitale o elettronica



governo elettronico/
e-government/ e-governance



Cittadino o persona digitale:
cittadinanza digitale



diritti digitali



Società dell'informazione e della conoscenza



Caratteristiche

- **informazione** → il principale bene economico, “la materia prima” delle nuove tecnologie (così M. Castells);
- **impatto pervasivo** delle tecnologie su ogni aspetto della vita sociale e individuale → incidenza nei settori privati ed economici, in organizzazioni e funzioni pubbliche (e-government, e-governance, e-democracy);
- **virtualità** → attività private e pubbliche hanno rappresentazioni informatiche che hanno valore giuridico e producono effetti;
- **a-territorialità** → società della rete (network society), globalizzazione: si prescinde dal vincolo territoriale e dalle distanze geografiche;
- **cambiamenti nel fattore ‘tempo’** → le tecnologie rendono immediata la trasmissione delle comunicazioni.

Esigenze e problematiche

- **ambivalenza fra inclusione ed esclusione** della rete di reti → potenziale aspetto inclusivo, ma i nuovi rischi di esclusione (*digital divide*) devono essere considerati → possibilità per cittadini di usare ICT non obbligo;
- necessità di assicurare **certezza del diritto e validità giuridica** → garantire autenticità e integrità dei documenti informatici, identificazione certa del soggetto giuridico, individuazione temporale certa (es. nelle trasmissioni telematiche);
- necessità di garantire **sicurezza** dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture;
- necessità di **proteggere il singolo** e consentirgli il controllo della sua rappresentazione informatica → privacy e diritto all'autodeterminazione sulle proprie informazioni.

Cos'è la **Pubblica Amministrazione elettronica o digitale?**

l'organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi.

(art. 3, comma 1, lett. a) l.r. 1/2004)

Si evince già dalla definizione che parlare di
amministrazione digitale significa:

non solo mera introduzione di tecnologie nell'azione
amministrativa già esistente (errore di prima fase di
digitalizzazione),

ma anche

- cambiamento di cultura → superare le resistenze culturali;
- riorganizzazione interna;
- razionalizzazione delle attività e
reingegnerizzazione dei processi;
- nuovo rapporto con l'utenza.

Motivazioni e obiettivi della Pubblica Amministrazione digitale:

- riallineamento allo sviluppo della società civile (la PA è strutturalmente più 'lenta' rispetto all'evoluzione della società).
- aumento di efficacia ed efficienza.
- abbattimento dei costi.
- maggior trasparenza e tempestività di azione.
- miglior qualità dei servizi resi e maggior soddisfazione dell'utenza (cittadini e imprese).
- maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche.



strumenti necessari tra l'altro per creare
nuovo rapporto di fiducia fra cittadini e pubblica amministrazione
(mezzo per superare crisi di credibilità della PA italiana)

Società dell'informazione e della conoscenza



Principi, le “parole” della pubblica amministrazione digitale:

- **Trasparenza** → pubblicità e diritto di accesso che consentono l'attribuzione di un potere di controllo democratico sullo svolgimento dell'attività amministrativa per garantire e favorire il suo svolgimento imparziale;
- **Ascolto** → attenzione al cittadino e impresa quali 'clienti', passaggio dal provvedimento al servizio;
- **Semplificazione** → snellire e rendere più celere l'azione amministrativa: riduzione oneri e tempi burocratici;
- **Partecipazione** → non è solo diritto di informazione, ma la creazione di momenti e luoghi di partecipazione;
- **Responsabilità** → principio di buona amministrazione (art. 97 C.) che si declina nei principi di efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) e di efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti). Responsabilità della dirigenza pubblica nel perseguimento dei risultati.

Informatizzazione come **strumento e non come fine**

a fini di efficacia, efficienza, semplificazione, creazione di diritti

E-government → e-governance → open government

Non esistono definizioni universalmente condivise.

➤ **e-government** → governo elettronico.

E' l'adozione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione per l'innovazione tecnico-organizzativa della pubblica amministrazione al fine di migliorare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese in termini di efficacia, efficienza e qualità e allo scopo di rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche .

Si riferisce all'assetto istituzionale delle attività di governo (piramidale e gerarchico: top→down).



maturazione del concetto →
deve coniugarsi ed evolversi in:

➤ e-governance

concorso e partecipazione di tutte le componenti sociali: approccio multi-stakeholder.

Si riferisce alle modalità e agli effetti dell'attività di governo piuttosto che al suo assetto istituzionale → si pone attenzione alla relazione fra i diversi attori sociali (principi di decentramento e sussidiarietà: bottom → up).

Governo a rete → estensione dell'area di cooperazione fra attori pubblici e privati, sistema di relazioni di scambio e cooperazione fra attori mossi da logiche diverse.



la finalità è creare
una pubblica amministrazione
orientata al cittadino e all'impresa come 'clienti':

approccio *customer-oriented*



ulteriore sviluppo del concetto:

Società dell'informazione e della conoscenza



➤ **open government** → governo aperto

i governi e le amministrazioni devono essere trasparenti a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili consentendo così un controllo pubblico del proprio operato mediante le nuove tecnologie. Tratti distintivi open government (così E. Belisario): centralità del cittadino, partecipazione, accesso universale ai dati, uso del web.

Data fondamentale per l'open government → 8 dicembre 2009: **open government Directive** da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama → ha conferito accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha individuato negli open data lo strumento di partecipazione di cittadini e imprese e ha prescritto alle Agenzie Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open: trasparenza, partecipazione e collaborazione.

In **Italia** nella direttiva 105/2010 Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di CiVIT (Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l'integrità della amministrazioni pubbliche) si parla di open government, facendo richiamo a esperienza statunitense.

Contesto di riferimento

Digitalizzazione strumento (e non fine) per buon andamento della PA



art. 97, comma 1, Costituzione → *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*



numerosa normativa emanata nel tempo in materia di PA digitale

(dal legge 93/1983, legge 241/1990, d.lgs. 39/1993, legge 59/1997, d.p.r. 513/1997, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 10/2002, d.p.r. 137/2003)



necessità di assetto organico e unitario: delega in art. 10 legge 29 luglio 2003, n. 229 per coordinamento e riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione.

centralità del d.lgs. 82/2005

quale sorta di *'Magna Charta'* della amministrazione digitale

Contesto di riferimento

Nel corso degli anni molti atti normativi di modifica e integrazione :

- decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 → include nel codice la disciplina Sistema Pubblico di Connettività (SPC) abrogando il d.lgs. 42/2005;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni con la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- legge 18 giugno 2009, n. 69;
- decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2009, n. 102;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25;
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
- decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Contesto di riferimento

Di particolare importanza →

art. 33 legge n. 69 del 2009

(Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)



delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005



necessità di 'dare nuova vita' al codice

in particolare alle disposizioni che nella pratica hanno avuto scarsa applicazione o hanno palesato esigenze di modifica



all'attuazione della delega le PPAA interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 33 comma 2 legge 69/2009)



Decreto legislativo 235/2010

A norma dell'art. 33 legge 69/2009:

decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235

modifiche e integrazioni a d.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)

57 articoli

- approvato il 22 dicembre 2010 e pubblicato su G.U. 10 gennaio 2011, n. 6
- entrato in vigore il 25 gennaio 2011



Norme rinviano spesso a decreti attuativi, regole tecniche e linee guida → disciplina e concreta applicazione solo con approvazione regole applicative.



Gruppi di lavoro istituiti presso DigitPA che hanno redatto regole tecniche → fra le Regioni presenza nei gruppi di Regione Toscana.

Orizzonte temporale dell'intervento è il 2012 in coerenza con Piano e-Gov.

Decreto legislativo 235/2010

Presentato come **II° pilastro del processo di rinnovamento e modernizzazione** della PA avviato con d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che introduce principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti.

Riforma ‘a costo zero’ → PPAA interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 57 d.lgs. 235/2010), in coerenza con legge delega 69/2009.

Motivazioni

- adeguamento alla rapida evoluzione delle tecnologie rispetto al 2005 che hanno reso obsolete alcune definizioni e previsioni;
- assicurare effettività a molte norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, inattuata sia per inerzia delle PPAA, sia per oggettiva scarsità di risorse, sia per la complessità di alcuni istituti (firme elettroniche);
- adeguarsi a criteri di efficienza e efficacia che permeano i nuovi indirizzi e che hanno comportato modifiche nell’organizzazione delle PPAA.

Decreto legislativo 235/2010

Principi ispiratori e finalità

- digitalizzazione di azione amministrativa quale **vera e propria funzione di governo** → riorganizzazione dei processi e delle strutture.
- **effettività** della riforma → introdotte **misure premiali e sanzionatorie**.
- **incentivi** all'innovazione della PA → da razionalizzazione organizzativa e da informatizzazione risparmi da utilizzare per finanziamento di progetti di innovazione e per incentivazione del personale in essi coinvolto.
- **miglior servizio e relazioni semplificate con cittadini e imprese** attraverso modernizzazione degli strumenti di comunicazione → sotto profilo sociale, avvicina la PA alle esigenze dei cittadini e, sotto profilo economico, forte recupero di produttività decisivo nel superamento della crisi.
- **effetti positivi su competitività** del Paese per aumento di efficienza PA.

Finalità e principi della digitalizzazione dell'amministrazione

Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali **assicurano**:

- la disponibilità,
- la gestione,
- l'accesso,
- la trasmissione,
- la conservazione,
- la fruibilità

dell'informazione in modalità digitale

e

si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

(art. 2, comma 1, codice)

CAD



Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli **obiettivi** di:

- efficienza,
- efficacia,
- economicità,
- imparzialità,
- trasparenza,
- semplificazione,
- partecipazione,
- nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del Codice (aggiunto da d.lgs. 235/2010).

(art. 12, comma 1, codice)



c.d. principio di neutralità tecnologica → la scelta tecnologica spetta al titolare, libertà nella scelta, non viene imposta una soluzione tecnologica.



- non creare disparità tra operatori del mercato, tutela della concorrenza.
- rispetto dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni
- principio di eguaglianza e non discriminazione
- necessità di garantire effettività ai diritti e la più ampia disponibilità dei servizi in via telematica a cittadini e imprese
- esigenza di adeguamento all'evoluzione tecnologica



obbligazione di risultato

(va garantita effettività ai diritti)



amministrazione di risultati

(PA efficiente ed efficace orientata a cittadini e imprese)

Modello di amministrazione digitale di Regione Toscana:

- **norme** su sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza ;
- **politiche e programmazione regionale** → programma dedicato;
- **strumenti per conferire effettività a diritti digitali;**
- **governance** territoriale del sistema →
la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) e il Sistema Informativo Regionale (SIR);
- **strumenti organizzativi e tecnologici** per rispettare le norme.

Norme in Regione Toscana →

Statuto regionale (approvazione nel 2004, pubblicato su BURT 11/02/2005) → alcuni fondamentali principi di riferimento in:

- art. 4 (relativo a finalità principali), comma 1, *la Regione persegue* lett. b): *la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione* e lett. z): *la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità.*
- art. 72 (relativo a principi di partecipazione), comma 2: *La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.*
- art. 73 (dovere di informazione), comma 1: *La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale* → promozione della società dell'informazione e della conoscenza.

Leggi di Regione Toscana in materia di digitalizzazione:

❑ **legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1**

(Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")

❑ **legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40**

(Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)

❑ **legge regionale del 5 ottobre 2009, n. 54**

(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza)



- ❑ **legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1** (*Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"*) →
 - **promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza (capo I - disposizioni generali):**
 - finalità, definizioni, principi e criteri guida e coordinamento delle politiche e delle attività di settore → coordina propri interventi con quelli di Stato e altre regioni mediante partecipazione ad organismi nazionali, nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione
 - Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale → la Regione lo adotta nell'ambito del PRS (Programma Regionale di Sviluppo)
 - **disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) (capo II): modello di governance** per l'innovazione nella PA
 - **rete di soggetti** → le PPAA, nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività di cui al d.lgs. 82/2005 (CAD) attraverso la Rete, **infrastruttura tecnologica** interoperante, cooperativa e diffusa sul territorio
 - **modello organizzativo** condiviso e cooperativo → la rete opera attraverso forme organizzative disciplinate (Assemblea, Comitato strategico, Coordinatore..) (artt. 10 ss.)

❑ legge regionale del 23 luglio 2009, n. 40

(*Legge di semplificazione e riordino normativo 2009*) e successive modifiche e integrazioni → attuazione Statuto (art. 4, comma 1 lett. z)

✓ 3 **obiettivi** (art. 1):

1. rimozione o significativa riduzione di oneri e adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese
2. riduzione dei tempi burocratici
3. innovazione tecnologica nei rapporti tra PA, cittadini e imprese

➤ **strumenti principali:**

- comunicazioni telematiche: utilizzo della telematica nei rapporti tra PA, cittadini e imprese (artt. 3 e 4),
- partecipazione telematica al procedimento (art. 18),
- conferenza dei servizi in via telematica (artt. 21 ss.)
- SUAP telematici: svolgimento in via telematica dell'intero iter procedimentale di competenza dei SUAP → nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale viene disciplinato il sistema toscano dei servizi per le imprese (artt. 35 ss.)

Regione Toscana

- ❑ **legge regionale del 5 ottobre 2009, n. 54** (*Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza*)



- **evoluzione del modello di l.r. 1/2004 e coerenza con l.r. 40/2009** → nell'osservanza della collaborazione istituzionale, della partecipazione e della concertazione con le formazioni sociali, coordinamento delle politiche regionali in modo da costruire le basi per una amministrazione digitale in Toscana semplice, efficiente, efficace: coordinamento e aiuto a enti locali, ottimizzando e facendo convergere investimenti.
- **esigenze principali:**
 - economiche: creazione sistema informativo regionale che assolva al ruolo di coordinamento e aiuto a enti locali, ottimizzando e facendo convergere investimenti.
 - sociali: offrire a cittadini e imprese livelli essenziali di servizi per parità di accesso, circolazione informazioni e conoscenza in sistema condiviso e unitario e attuazione di semplificazione → logica inclusiva: banda larga e abbattimento digital divide.
 - giuridiche: l.r.1/2004 non più coerente con quadro di riferimento (es. CAD).
- **strumenti principali**: misure per amministrazione digitale → cittadinanza digitale (art. 5), servizi digitali (artt. 5 e 6), gestione informatica dei documenti (art. 7); Sistema Informativo Regionale (SIR) (artt. 15 ss.): ricomposizione informativa (art. 18), programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi (art. 26), riuso (art. 27), centri di competenza regionali (art. 40).

Programmazione regionale toscana in materia

Primo **Programma regionale** per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007/2010 (approvato con deliberazione Consiglio regionale n. 68 dell'11/07/2007 in attuazione di art. 7 l.r. 1/2004) e prorogato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 104, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65.

Due finalità principali:

1. garantire nuovi diritti di cittadinanza e favorire inclusione
2. servizi digitali per lo sviluppo e la competitività

Quattro aree tematiche:

1. E-comunità → politiche per accesso e partecipazione: esercizio diritti di cittadinanza
2. E-servizi → politiche per l'offerta di servizi efficienti, trasparenti e integrati alla comunità
3. E-competitività → politiche per sviluppo economico sostenibile
4. Infrastrutture tecnologiche → azioni tese ad accrescere e completare infrastrutture tecnologiche di RTRT (diffusione banda larga, condivisione dei livelli di servizio garantiti, creazione di sistemi interoperabili e sicuri)

Informativa preliminare al Consiglio regionale (ex art. 48 Statuto) sul Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 → **politica trasversale** a tutte le altre; ha quindi un livello di interazione con altre politiche regionali settoriali.

Modello di governance per la politica in materia è la **Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT)**

Obiettivi generali del Programma con riferimento ai **3 indirizzi per la legislatura** in tema di società dell'informazione definiti nel Piano Regionale di Sviluppo (PRS) 2011-2015:

1. **miglioramento dell'accessibilità territoriale** tramite le infrastrutture materiali e immateriali e alla **riduzione del *digital divide*** garantendo l'accesso alla rete e ai suoi servizi si individuano i seguenti obiettivi generali
2. garantire un **rapporto più diretto e immediato di cittadini e imprese con una PA efficiente** che, grazie a un capillare utilizzo delle tecnologie, assicura la **semplificazione** di procedure, abbatte i tempi di attesa e riduce i costi di funzionamento
3. promozione, nel rispetto del d.lgs. 196/2003, dell'**integrazione del patrimonio informativo della PA e ricomposizione delle informazioni**

In sintesi i **risultati attesi** dal Programma in relazione a indirizzi e obiettivi:

1. Miglioramento dell'accessibilità territoriale tramite le infrastrutture materiali e immateriali e riduzione del *digital divide*:
 - **Banda larga** → diffusione della connessione a Internet in banda larga tra le imprese toscane
 - **Servizi on line** → livello di accesso e utilizzo da parte dei cittadini toscani
2. Rapporto cittadini e imprese con una PA efficiente:
 - **Sistema cancelleria telematica** → utilizzo da parte degli uffici giudiziari toscani
 - **SUAP** → dispiegamento e pieno funzionamento con operatività telematica sul territorio toscano per dare alle imprese maggior chiarezza e certezza di tempi sui procedimenti
3. Promozione dell'integrazione del patrimonio informativo della PA e ricomposizione delle informazioni:
 - **Sistema unitario catasto, fiscalità e territorio** → diffusione presso gli enti locali per contribuire a lotta all'evasione fiscale e implementazione del federalismo fiscale sul territorio regionale con pieno coinvolgimento sistema enti locali

Diritti digitali



Società dell'informazione e della conoscenza



Cittadinanza digitale →

il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l'obbligo di accedere e utilizzare per via telematica i servizi digitali della PA
(definita espressamente da art. 5, comma 1, l.r. 54/2009)



“**diritti digitali**” di cittadini e imprese ↔ obblighi PA
(articoli 3–11 d.lgs. 82/2005)



novella d.lgs. 235/2010 →
modifica, ampliando e rendendo maggiormente cogenti
alcuni diritti

Diritti digitali

❑ **Diritto all'alfabetizzazione informatica**

(art. 8 codice)

lo Stato promuove iniziative volte a favorire l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei servizi telematici delle PA



- conforme a parere Cons. Stato n. 11995 del 2005 → potenziali discriminazioni ed emarginazioni per coloro che non sono in grado di utilizzare le tecnologie

- lotta al **digital divide** (divario digitale) → divario tra chi accede, fruisce e utilizza le tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Diverse motivazioni di esclusione → fra queste divario:
 - geografico (aree remote o rurali)
 - dovuto ad assenza infrastrutture
 - culturale (grado di istruzione)
 - anagrafico: dovuto a differenze di età (anziani)
 - dovuto a disabilità
 - condizioni economiche

Diritti digitali

Regione Toscana

- nel favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle PPAA e nella promozione dello sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale, la Regione opera per **rimuovere e prevenire gli ostacoli** che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale (art. 1, comma 2 l.r. 1/2004) → formulazione che ricorda art. 3 Cost.

- **principi e criteri guida** cui si conformano Regione e soggetti pubblici locali (comuni, province etc.) nel proprio operato (art. 4 comma 2 l.r. 1/2004):
 - adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;
 - incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso assistito (PAAS);
 - sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici.

Diritti digitali

- Regione **promuove le condizioni e realizza gli interventi** per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché per la **rimozione degli ostacoli** alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale (art. 1 comma 3 l.r. 54/2009)



Misura concreta di Regione Toscana che contrasta il divario digitale →

PAAS (Punti per l'Accesso Assistito ai Servizi e a internet) →

definizione in art. 3 lett. c) l.r. 1/2004 → postazioni per l'accesso in via telematica ai servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di personale addetto.

Sono un servizio gratuito in un luogo aperto ai cittadini secondo un orario settimanale, “sportello” dotato di strumentazione e risorse tecnologiche e telematiche, presidiato dalle associazioni. I PAAS svolgono attività di animazione e formazione di base per i cittadini, raccolta di osservazioni, promozione locale. Strumento per offrire servizi e supporto effettivo ai cittadini in condizioni di divario digitale.

Diritti digitali

❑ Diritto all'uso delle tecnologie (art. 3 codice)

Cittadini e imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PPAA e soggetti previsti.

norma chiave



- **diritto a richiedere ed ottenere** → diritto non si limita a richiesta, 'ottenere', deve essere garantito risultato, effettivo uso → amministrazione di risultati.
- **ampliamento** → d.lgs. 235/2010 abroga comma 1-bis per cui il principio di cui al comma 1 si applicava a PPAA regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia.
- **azionabilità in giudizio**: comma 1-ter (mod. da d.lgs. 104/2010) → tutela giurisdizionale davanti al **giudice amministrativo** è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Per conferire effettività: dotarsi di strumenti informativi e di sistema di comunicazioni telematiche. Ma non basta: reingegnerizzazione procedimenti.

Diritti digitali

- ❑ **Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all'accesso ai documenti amministrativi in via telematica (art. 4 codice)**

- Ogni atto e documento può essere trasmesso alle PPAA con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa (comma 2).



in **Regione Toscana**: art. 18 l.r. 40/2009: *Partecipazione telematica al procedimento amministrativo* → obbligo per tutti i soggetti pubblici toscani di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che istanze e dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità previste dalla legge, al fine di rendere conoscibile la facoltà.

Per conferire effettività → non basta introduzione tecnologie, necessità reingegnerizzazione.

Diritti digitali

❑ Diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con PPAA

art. 5-bis codice (aggiunto da d.lgs. 235/2010)

digitale diventa la regola



La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (comma 1).

Con d.p.c.m. sono adottate le modalità di attuazione comma 1 da parte delle PPAA centrali e relativi termini (comma 2).

DigitPA provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 (comma 3).

Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 (comma 4).



finalità → semplificazione, riduzione oneri amministrativi e tempi al fine di agevolare competitività e sviluppo economico.

Diritti digitali

❑ **Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC)**

art. 6 codice (completamente modificato da d.lgs. 235/2010)

utilizzo della PEC → per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, PPAA utilizzano la PEC. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

Definizione PEC (art. 1, comma 1, lett. v-bis aggiunta da d.lgs. 235/2010) → sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

➤ **Regione Toscana** → sistema unitario che interoperava e consente comunicazioni tramite PEC accanto ad altri canali.

Strumenti della PA digitale

Diritti digitali di cittadini e imprese per avere effettività devono incontrare pubblica amministrazione ‘digitalizzata’



il Codice disegna e disciplina gli strumenti necessari
per renderla tale
conferendo loro validità giuridica



si tratta di strumenti che impattano su:

- organizzazione
- attività amministrativa e rapporti con enti, cittadini e imprese

Strumenti della PA digitale

Strumenti della PA digitale:

A. organizzazione:

- organizzazione interna alla pubblica amministrazione: digitalizzazione e riorganizzazione, performance e quantificazione dei risparmi. Sviluppo e acquisizione di sistemi informatici. Riutilizzo.
- organizzazione fra PP.AA.: Sistema Pubblico di Connettività (SPC), Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) e Sistema Informativo Regionale (SIR).

B. attività amministrativa e rapporti tra enti, cittadini e imprese

- procedimento amministrativo informatico: formazione e gestione dei documenti informatici, loro validità giuridica e probatoria, dematerializzazione.
- comunicazioni telematiche tra enti, cittadini e imprese e le istanze e dichiarazioni alle PPAA: aspetti giuridici e soluzioni organizzative/tecnologiche per rispettarle.
- conservazione dei documenti → la soluzione di Regione Toscana.
- identità digitale → le carte elettroniche e la soluzione di Regione Toscana.
Servizi in rete, internet come sportello telematico → SUAP telematici.

Organizzazione

Organizzazione

Digitalizzazione e riorganizzazione

□ performance

(art. 12, comma 1-bis, agg. da d.lgs. 235/2010 e 1-ter, mod. da d.lgs. 235/2010)

- gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione (ai sensi dell'art. 14, comma 1 d.lgs. 165/2001) e
- le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance (di cui ad art. 10 d.lgs. 150/2009)

dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del codice.

L'attuazione delle disposizioni è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dei dirigenti.



per la prima volta si collega l'innovazione alla valutazione del personale, da cui dipendono sanzioni e incentivi, in modo da conferire effettività alle norme.

Organizzazione

Necessità di prevedere nel **piano di performance e nei piani di lavoro** di dirigenti e dipendenti indicatori determinati e misurabili relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione.

Alcuni **indirizzi** si trovano già all'interno del Codice dal momento che l'attuazione di alcune norme è collegata chiaramente alla valutazione della performance; è il caso di:

- pubblicazione on line di moduli e formulari relativi al procedimento amministrativo (art. 57) → le PPAA non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati (e in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari) → mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.
- aggiornamento di indirizzi e contenuti di indice IPA con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione di DigitPA (art. 57 bis) → mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Organizzazione

Altri indirizzi che si possono ipotizzare per valutare dirigenti e dipendenti dal punto di vista di attuazione delle disposizioni del CAD:

- ex ante nella predisposizione di atti tenere in considerazione nella strutturazione dei procedimenti aspetto della telematica, in particolare laddove sia previsto un sistema informativo o siano previste comunicazioni, dichiarazioni, istanze;
- pubblicazione e aggiornamento dei dati che devono essere presenti sul sito web (art. 54) → si prevede che PA centrali debbano comunicare e aggiornare Presidenza del Consiglio e che questa comunicazione e aggiornamento siano comunque rilevanti ai fini della performance individuale dei dirigenti: per estensione si può immaginare un indicatore simile in Regione, ossia l'obbligo di pubblicare e tenere aggiornati i siti secondo il contenuto dell'art. 54;
- utilizzo di iter digitale per formazione degli atti → dirigenti e dipendenti devono servirsi di "scrivania digitale";
- utilizzo di tecnologie per comunicazioni → per comunicazioni con altre PPAA, agevolare nei procedimenti invio comunicazioni di cittadini tramite canali telematici, in caso di imprese usare necessariamente la telematica;
- strutturare servizi on line e agevolare uso di metodi di identificazione informatica (es. CNS) da parte degli utenti. Nei bandi o nella strutturazione del procedimento prevedere l'utilizzo delle tecnologie e agevolarne l'uso.

Organizzazione

Responsabilità e sanzioni nella PA digitale

Quali responsabilità e sanzioni per inosservanza norme del codice?

- i dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005 ai sensi e nei limiti di:
 - **responsabilità dirigenziale** (articolo 21 d.lgs. 165/2001)
 - **responsabilità disciplinare** (articolo 55 d.lgs. 165/200) ferme restando le eventuali:
 - responsabilità **penali**,
 - responsabilità **civili**,
 - responsabilità **contabili**
- previste dalle norme vigenti.

L'attuazione delle disposizioni è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della **performance** organizzativa ed individuale dei dirigenti → modifica del d.lgs. 235/2010 collega innovazione a valutazione del personale, in modo da conferire effettività alle norme.

(art 12, comma 1-ter d.lgs. 82/2005, modificato da d.lgs. 235/2010)

Organizzazione

□ **quantificazione e utilizzo dei risparmi derivanti dalla digitalizzazione**

(art. 15, commi 2-bis e 2-ter, aggiunti da d.lgs. 235/2010).

Le pubbliche amministrazioni:

- nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione e semplificazione derivante dalla implementazione dei processi di digitalizzazione, nonché dei costi e delle economie che ne derivano e
- quantificano annualmente (ex art. 27 d.lgs. 150/2009) i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di riorganizzazione strutturale e gestionale, razionalizzazione e semplificazione derivanti dalla digitalizzazione. Risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 1, d.lgs. 150/2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.

(art. 27 comma 1: premio di efficienza → premio fino a due terzi al personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua incremento delle somme disponibili per la contrattazione collettiva integrativa).



si sancisce l'opportunità di capitalizzare il "dividendo dell'efficienza" consentito dall'innovazione → collegamento fra innovazione e valutazione del personale e possibilità di utilizzo di ciò che innovazione permette di risparmiare per ulteriori progetti di innovazione in un circolo "virtuoso".

Organizzazione

❑ Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici (artt. 67-70)

principio di **autonomia organizzativa** nella scelta delle tecnologie



accanto a concorso di idee (art. 67) utilizzabile da PPAA centrali per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, modalità di sviluppo e acquisto del software →

valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico (art. 68) tra:

- sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente
- riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni: d.lgs. 235/2010 ha aggiunto 'o parti di essi'
- acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso
- acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto
- acquisizione mediante combinazione delle modalità precedenti

Organizzazione

Valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

(art. 68, mod. da d.lgs. 235/2010)

- ✓ PPAA, nella predisposizione o acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche:
 - quando possibile modulari (modifica d.lgs. 235/2010: accento su modularità)
 - basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'art. 70 (banca dati programmi informatici riutilizzabili), che:
 - assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa
 - consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto (salvo ricorrano motivate ed eccezionali esigenze) (comma 2).

Formato dei dati di tipo aperto → è formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente (comma 3).

Repertorio DigitPA di formati aperti → DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle PPAA e delle modalità di trasferimento dei formati (comma 4) .

Organizzazione

- ✓ **scelta fra programmi informatici** → codice lascia libertà di scelta:
 - di tipo proprietario → **closed source** (non è reso disponibile il codice sorgente)
 - a codice sorgente aperto → **open source** (è reso disponibile il codice: possibilità di accesso, utilizzo, studio, modifica del codice)

- ✓ **Regione Toscana** → posizione di scelta a differenza del CAD
 - **art. 1 l.r. 1/2004** → promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del principio di neutralità tecnologica, al fine di:
 - abilitare l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori,
 - favorirne la possibilità di riuso,
 - ottimizzare le risorse,
 - garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati.

Definizione di programma a codice sorgente aperto - art. 1 comma 1 lett. d) : programma per elaboratore la cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e ridistribuirlo.



Organizzazione

- **art. 26 l.r. 54/2009** → a differenza del CAD che non sceglie, *favor* per programmi informatici a codice sorgente aperto e formati liberi al fine di sostenibilità, pluralismo, competitività.
 - ne promuove sviluppo e diffusione.
 - adozione da parte di Regione ed enti regionali;
incentivata adozione enti locali toscani.
 - l'uso costituisce **titolo preferenziale** nelle procedure di valutazione delle gare pubbliche per l'acquisizione, sulla base di una valutazione di tipo tecnico-economico delle diverse soluzioni disponibili sul mercato e delle esigenze organizzative.

Finalità → maggiore economicità e concorrenza.

Riuso

art. 69 (modificato da d.lgs. 235/2010)

Codice non lo definisce → si può dire che si ha **riuso** quando un soggetto utilizza senza oneri il software o parte di esso sviluppato da un altro soggetto e/o ne apporta adattamenti o modifiche. Comporta disponibilità tecnica e giuridica.



- ✓ riuso di programmi informatici, o parti di essi (aggiunto da d.lgs. 235/2010), sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni è fra le modalità di sviluppo e acquisto del software previste dall'art. 68.
- ✓ PPAA titolari di programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno **obbligo** di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre PPAA che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni (comma 1). (diverso da art. 25 legge 340/2000 che prevedeva solo la facoltà, CAD pone obbligo).

Organizzazione

- ✓ **disponibilità tecnica** → nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme e conformi alla definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo 68, comma 2 (comma 2).
- ✓ **disponibilità giuridica** → le PPAA inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici o di singoli moduli, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni (comma 3).
- ✓ **banca dati** dei programmi informatici riutilizzabili → art. 70 (modificato da d.lgs. 235/2010) → riduzione tempi e costi:
non solo DigitPA valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle PPAA, idonee al riuso da parte di altre PPAA anche con riferimento a singoli moduli, ma si prevede anche che DigitPA (qui novità del d.lgs. 235/2010) segnali quelle che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche. PA centrali che intendono acquisire programmi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note da DigitPA motivandone eventuale mancata adozione → catalogo on line di applicazioni riusabili. **DigitPA** assume una sorta di **ruolo di facilitatore** per il riuso.

Organizzazione

riuso quale **strumento di e-government e di e-governance** →

consente economicità, sostenibilità, cooperazione e condivisione → è moltiplicatore del ritorno degli investimenti dedicati all'informatizzazione, soluzione strategica per impiegare al meglio risorse disponibili.



rivitalizzazione di riuso operata da d.lgs. 235/2010 (che ha modificato CAD) in attuazione di uno dei principi di art. 33 legge delega 69/2009 (lett. h) del comma 1): disponeva l'implementazione del riuso, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le PPAA presentino caratteri di modularità ed intersettorialità.

✓ **Regione Toscana** → art. 27 l.r. 54/2009

al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione, promuove il riuso dei programmi informatici conformi agli standard di cui all'art. 25.

A tale scopo:

catalogo regionale del riuso pubblico, in cui è consentito inserimento anche di programmi e applicazioni realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

Organizzazione

❑ Sistema pubblico di connettività (SPC)

artt. 72 ss. Codice, “autostrada del sole digitale”



infrastruttura telematica abilitante delle PA →

non semplice evoluzione, ma innovazione che ha sostituito:

➤ RUPA (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione)

direttiva del P.C.M. del 1995, poi art. 15 legge 59/97: dal 1999 operativa → costituiva mero collegamento informatico tra PPAA con assetto rivolto a PPAA centrali e modello di gestione statale e centralistico (così C. D’Orta).



➤ SPC (Sistema Pubblico di Connettività) consente, invece, realizzazione di servizi telematici quali “interoperabilità evoluta” e “cooperazione applicativa” attraverso i quali le PPAA non solo potranno dialogare mediante l’uso delle ICT, ma potranno erogare i propri servizi direttamente a cittadini e imprese (parere Consiglio di Stato n. 7904 del 2004) → evoluzione non solo tecnologica, ma anche istituzionale e organizzativa, SPC nasce rivolto a partecipazione di tutte le PPAA e quindi federativo (così C. D’Orta).

SPC istituito con d.lgs. 42/2005, confluito con d.lgs. 159/2006 in CAD → operativo dal 2007 → quadro consolidato con d.p.c.m. 1° aprile 2008 → regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC

Organizzazione

definizione SPC (art. 73, co. 2) → l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della PA, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna PA. Definizioni relative a SPC: art. 72 (interoperabilità, cooperazione applicativa etc.).

✓ **ambito soggettivo:**

- partecipano tutte le PA di cui all'art. 2 co. 2. Limiti all'applicazione: esercizio funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali (art. 75). RUPA nasceva statale e gestita centralmente (obbligate PPAA centrali, PPAA locali su adesione facoltativa e spontanea), SPC nasce federativo.
- il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione coordinamento SPC ex art. 79 (art. 75, comma 3-bis, aggiunto da d.lgs. 235/2010) → estensione soggetti che possono usufruire di SPC.
- amministrazioni italiane all'estero → **Rete internazionale delle Pubbliche Amministrazioni (RIPA)** interconnessa a SPC (art. 74): collega le PA con uffici italiani all'estero garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Organizzazione

- ✓ **scopi e finalità:** nel rispetto dell'art. 117 comma 2 lettera r) C. e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali, assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le PA e alla realizzazione di servizi integrati (art. 73, comma 1) e art. 77 (finalità: servizi di connettività condivisi, interazione, interoperabilità, sviluppo omogeneo etc.).

- ✓ **principi** (art. 73, comma 3):
 - sviluppo architettuale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema
 - economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa
 - sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie → sistema c.d. multifornitore o multiprovider: scelta con procedure ad evidenza pubblica e contratti-quadro, invece in RUPA unico prestatore di servizi; per garantire qualità dei servizi previsti elenchi nazionali e regionali di fornitori qualificati SPC in cui è possibile iscriversi con certi requisiti (artt. 82 e 83)

Organizzazione

- ✓ **rilevanza giuridica** → scambi di documenti informatici tra PPAA nell'ambito SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge (art. 76).
- ✓ **necessaria interoperabilità** per garantire effettività a norme come art. 18 legge 241/1990 → documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre PPAA.
- ✓ **compiti in SPC** → PPAA nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre PPAA, secondo le regole tecniche di cui all'art. 73, comma 3-*bis*. Novità d.lgs. 235/2010 → le stesse PPAA, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza (art. 78, mod. da d.lgs. 235/2010).

Organizzazione

- ✓ **Commissione di coordinamento del SPC** (artt. 79-80)
funzioni di raccordo, linee guida e criteri, promozione di evoluzione architettura e di cooperazione applicativa, criteri per iscrizione elenchi fornitori qualificati SPC → organismo di governance.
- ✓ **DigitPA** (artt. 81 ss.) → ruolo:
 - per tutte le PA: nel rispetto di decisioni e indirizzi di Commissione gestisce risorse condivise e strutture operative preposte al controllo e supervisione SPC e cura progettazione, realizzazione, gestione ed evoluzione della RIPA.
 - per PA centrali: cura progettazione, realizzazione, gestione, evoluzione SPC.

SPC non è solo rete tecnologica, ma è

condizione abilitante per l'e-government che influenza fortemente le scelte organizzative e operative ed è volto a favorire e promuovere la collaborazione tra PPAA, finalità tanto più rilevante in un sistema articolato su molte amministrazioni e più livelli diversi.

SPC appare traduzione concreta della nozione, formulata da Sabino Cassese, di “rete come figura organizzativa della collaborazione”. (così C. D’Orta).

Organizzazione

Regione Toscana → l.r. 1/2004

Rete Telematica Regionale Toscana RTRT

(capo II l.r. 1/2004 – disciplina di RTRT)



**modello di governance per l'innovazione nella PA →
è rete di soggetti, modello organizzativo condiviso e cooperativo e
infrastruttura tecnologica interoperante e diffusa sul territorio**

con l.r. 1/2004 riconoscimento legislativo a RTRT già costituita con
deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 1997, n. 172

Organizzazione

- **definizione** → forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al Capo II (art. 2 comma 2). Materie di cui a comma 1:
 - a) realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;
 - b) contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

- definizioni interoperabilità e cooperazione applicativa → già in l.r. 1/2004:
 - **interoperabilità dei sistemi** (art. 1 lett. f) → capacità di sistemi tecnicamente differenti di interagire e condividere dati e programmi informatici;
 - **cooperazione applicativa** (art. 1 lett. g) → modalità operativa di procedure informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa funzione o di funzioni diverse tra loro correlate.

Organizzazione

- **RTRT come SPC → infrastruttura tecnologica condivisa**
- le PP.AA., nell'ambito del territorio regionale, aderiscono al SPC di cui al d.lgs. 82/2005 (CAD) attraverso la Rete, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale (art. 2 comma 2bis).
- **infrastruttura di rete regionale** (definizione) è l'insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei soggetti della Rete (art. 3 lett. h-bis)
- è infrastruttura condivisa a livello territoriale e costituisce l'articolazione regionale del SPC, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche (art. 6 comma 2-bis).
- **ruolo Regione** → cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del SPC nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso (art. 9 comma 2).
- si compone dei servizi infrastrutturali quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identificazione ed accesso (art. 4, comma 3 l.r. 54/2009)

Infrastrutture tecnologiche



Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT)

- RTRT primaria (garantisce l'accesso a tutti i servizi RTRT, fornisce accesso, tramite il nodo di rete TIX, a SPC nazionale e ad Internet)
- RTRT estesa (rete multifornitore)



TIX – Centro servizi

Punto di interconnessione toscano fra RTRT e le reti di accesso ad Internet degli operatori privati (ISP) sul territorio toscano



CART – Cooperazione applicativa

Attraverso l'infrastruttura CART un ente (Comune, Provincia, ASL, ...) invia o riceve dati (eroga o fruisce di un servizio), utilizzando le sue applicazioni che interoperano con altre applicazioni presso altri enti



ARPA

Infrastruttura per l'autenticazione, autorizzazione e accesso ai servizi

Organizzazione

- **RTRT come modello di governance → rete di soggetti e modello organizzativo condiviso e cooperativo**

- **soggetti della Rete (art. 8):**

- soggetti che appartengono “di diritto” → gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende sanitarie pubbliche

- soggetti che possono aderire mediante le convenzioni di adesione (art. 10) → i comuni singoli o associati, le province, i circondari istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città metropolitana, le comunità montane.

Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all'art. 10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni.



- **convenzioni di adesione alla Rete (art. 10):** sono predisposte dal Comitato strategico e sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 8 e dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. La norma dettaglia gli impegni a cui le parti si obbligano.

Organizzazione

- **forme organizzative della Rete (artt. 11 ss.)**
 - **Assemblea (art. 12) :**
 - composizione: rappresentanti dei soggetti aderenti.
 - funzioni: indirizzo generale e proposta in relazione a attività e progetti della Rete.
 - nomina e disciplina composizione del Comitato strategico. ↓
 - **Comitato strategico (art. 13):**
 - composizione: non più di 30 rappresentanti dei soggetti di cui all' art. 8, comma 2; fanno altresì parte del Comitato un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di ciascuna delle associazioni degli enti locali. Presieduto dal Presidente Giunta regionale o suo delegato.
 - funzioni: indirizzo e direzione delle attività della Rete; promuove prassi evolutive della Rete e concorda con i soggetti di cui all' art. 8, comma 3, modalità della loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di cui all' art. 10.
 - disciplina funzioni, composizione, modalità di nomina e organizzazione delle altre forme organizzative: Coordinatore, Direzione tecnico-operativa, Commissione statistica, Osservatorio. ↓

Organizzazione

- **Coordinatore della Rete** (art. 14) :
 - funzioni: cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa e coordina l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.

- **Direzione tecnico-operativa** (art. 15):
 - funzioni: istruttorie e quelle assegnate per la definizione di standards nell'ambito della Rete, per la sua interconnessione con altre reti, per l'interoperabilità dei sistemi e la cooperazione applicativa.
 - predispone il Piano di attività annuale della Rete di cui all'art. 17 al fine della sua adozione da parte del Comitato strategico (art. 17) e redige il Documento di monitoraggio annuale delle attività della Rete, in vista della approvazione del Piano.

- **Osservatorio degli utenti** (art. 16):

istituito presso Direzione tecnico-operativa per favorire efficacia dei servizi telematici delle PA del territorio regionale e promuovere la partecipazione di cittadini.

- **Commissione statistica regionale** (art. 15-bis introdotto da l.r. 54/2009):

coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell'ambito della Rete.

Organizzazione

- **ruolo e compiti della Regione nella Rete** (artt. 9 e 9bis l.r. 1/2004):
 - **promozione, cofinanziamento e gestione dell'infrastruttura tecnologica** della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa.

La Regione fornisce, anche mediante specifiche convenzioni con altri soggetti pubblici della Rete, ogni servizio funzionale allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete, comprese le attività di cui all'art. 9 bis. →

segreteria della Rete (art. 9 bis): svolge compiti di supporto tecnico e organizzativo ed è collocata presso la Regione o uno dei soggetti pubblici della Rete; il personale necessario all'attività della segreteria può essere messo a disposizione dalla Regione o dai soggetti pubblici della Rete anche tramite comando di personale.
 - cura la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del **SPC** nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale, al fine di consentire uno sviluppo coerente del sistema stesso.
 - Regione assicura lo sviluppo e la gestione della infrastruttura di rete regionale e di tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali (art. 4 comma 4 l.r. 54/2009)

Organizzazione

- **rapporto della Regione con la Rete (art. 4 l.r. 54/2009):**
 - Regione attua i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle PPAA del territorio regionale previsti dalla presente legge attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. 1/2004
 - al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al SPC nella sua articolazione regionale, la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle PPAA operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali, nel rispetto della normativa vigente
 - realizzazione di sistemi informativi e servizi digitali, la loro interconnessione tramite modalità interoperabili, la realizzazione e gestione della infrastruttura di rete regionale costituiscono, ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione, svolgimento di funzioni istituzionali

Organizzazione

Modello di digitalizzazione del CAD è “partecipato” dai diversi livelli di Governo (Stato, Regioni, enti locali) → art. 14 CAD

- ❑ **Coordinamento informatico** dello Stato, in conformità a giurisprudenza della Corte cost. → coordinamento informatico disciplinato dallo Stato include anche l’emanazione di regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni.
- ❑ **Ruolo delle Regioni nel processo di digitalizzazione del territorio** → necessità di coordinarsi, lavorare insieme, fare sistema.

Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali. Valorizzato ruolo di coordinamento esperibile in materia dalle Regioni dal comma 2 bis aggiunto da d.lgs. 235/2010 → proposta in tal senso di Regione Toscana che svolge questo ruolo con RTRT - l.r. 1/2004.

- ❑ **Ruolo Regioni ed enti locali** → le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese (comma 2-ter aggiunto da d.lgs. 235/2010)

Organizzazione

Disposizione di cui all'art. 78 comma 1 si applica a Regione Toscana → le PPAA, ove venga loro attribuito, per norma, il **compito di gestire soluzioni infrastrutturali** per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1-*bis* per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza

Leggi regionali (l.r. 1/2004 e l.r. 54/2009 in particolare) attribuiscono a Regione Toscana questo ruolo: le soluzioni tecnologiche di Regione Toscana prevedono già i requisiti di cooperazione applicativa (infrastruttura CART, standard e.Toscana compliance).

Organizzazione

Ruolo sul territorio di Regione Toscana, servendosi della Rete Telematica Regionale Toscana RTRT, principale strumento di strategia coordinata e condivisa:

- **ruolo di supporto** nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme → ruolo esperibile attraverso vari canali → documentazione sul sito web, telefono URP che indirizzi ai vari referenti competenti, convegni, incontri sul territorio, formazione, gruppi di lavoro nella Direzione Tecnica Operativa.
- **mettere a sistema**, condividere e promuovere l'utilizzo negli enti del territorio delle infrastrutture tecnologiche e dei progetti di Regione Toscana (TIX, interpro, ap@ci, DAX, IRIS etc.).

Organizzazione



Composizione RTRT: oltre 300 amministrazioni partecipanti

(dati marzo 2011)

5 Unioni di Comuni	Consiglio Regionale
2 Università	14 Comunità montane
Uncem Toscana	223 Comuni
2 Società della salute	Circondario
7 Province	Azienda diritto allo studio
9 Prefetture	12 ASL
2 Enti parco	4 Aziende ospedaliere
Irpet	Azienda agricola alberese
Ispettorato territoriale foreste	APT Prato
Istituto innocenti	Anci Toscana
Giunta Regionale	Autorità di bacino Arno
3 Estav	6 Agenzie regionali

Organizzazione

Organizzazione territorio regionale toscano → l.r. 54/2009, artt. 15 ss.

SIR: Sistema Informativo Regionale

- Regione **favorisce attuazione dell'amministrazione digitale** in Toscana e della **interoperabilità** dei diversi sistemi informativi **nell'ambito del SIR** secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze (art. 1 comma 4).
- istituzione del SIR quale **sistema unitario del patrimonio informativo** della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta che del Consiglio, e degli altri enti di cui all'articolo 2, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze proprie di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. Costituito dai relativi patrimoni informativi (art. 15).
- è disciplinato dall'insieme delle **regole tecniche che garantiscono l'interoperabilità, confrontabilità e circolarità** dei dati e delle informazioni all'interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l'infrastruttura di rete regionale quale componente del SPC previsto dal d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole nazionali sul coordinamento informatico (art. 15).



➤ **ambito di applicazione → soggetti di art. 2:**

- Regione e gli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
- gli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione;
- le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario regionale.

Nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, inoltre:

- enti locali, loro consorzi, associazioni e agenzie;
- enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali;
- agli organismi privati comunque denominati controllati dagli enti locali.

Si applica altresì:

- concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

Organizzazione

Caratteristiche del SIR (art. 15):

- **garantisce l'interoperabilità** delle sue componenti, attraverso l'infrastruttura di rete regionale e **la confrontabilità, l'aggiornamento e l'affidabilità** dei dati e delle informazioni che lo costituiscono;
- è conformato in modo da **ricavare e da utilizzare le informazioni determinanti** per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni, comprese quelle statistiche, inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
- **valorizza le risorse informative** già esistenti sul territorio regionale e **garantisce la interoperabilità** con i sistemi informativi previsti a livello statale, costituendo lo **strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione** con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca e con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.

Organizzazione

Risorse informative, organizzazione, funzionamento (artt. 16 e 17):

- soggetti ex art. 2 dichiarano alla Regione, utilizzando sistema telematico predisposto da Regione, le **risorse informative**, ovvero **le applicazioni e le infrastrutture tecnologiche** da loro direttamente o indirettamente gestite nonché i sistemi informativi utilizzati per compiti e attività istituzionali di rispettiva competenza.
- **funzionamento** → la struttura di massima dimensione della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi assicura il funzionamento, attiva ed aggiorna il monitoraggio delle risorse informative ovvero delle applicazioni e delle infrastrutture tecnologiche, direttamente o indirettamente gestite dalle strutture organizzative regionali nonché i sistemi informativi utilizzati per le attività istituzionali.
- modalità organizzative e di gestione rispettano quanto previsto nel d.lgs. 196/2003.
- Regione e gli altri soggetti si avvalgono del SIR e non costituiscono sistemi informativi ulteriori quando è possibile l'uso o l'ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti e funzionanti.
- forme organizzative di cui al capo II di l.r. 1/2004 definiscono, nel rispetto delle competenze dei soggetti i cui patrimoni informativi contribuiscono alla costituzione del SIR e nel rispetto del dlgs. 196/2003, la ricomposizione informativa, le regole di interoperabilità e la circolarità delle informazioni attraverso l'approvazione di apposite determinazioni. ↓

Organizzazione

Ricomposizione informativa → art. 18 l.r. 52/2009

Regione sviluppa e rende disponibile l'infrastruttura di rete regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa.

- **definizione** → nel rispetto di quanto stabilito nel d.lgs. 196/2003, la funzione assolta dalla infrastruttura di rete regionale che, basandosi su dati e informazioni esposti su di essa da soggetti diversi, li rende unitariamente disponibili, attraverso servizi digitali, a colui cui si riferiscono.
- **attuazione** → regolamento di Giunta regionale anche in relazione a profili incidenti sul trattamento dei dati rilevanti ai sensi del d.lgs. 196/2003.
- **modalità tecniche di sviluppo e gestione** della infrastruttura di rete regionale → saranno definite da deliberazione Giunta regionale al fine di assicurare la funzione di ricomposizione informativa, con particolare riferimento a una serie di servizi dettagliati nella disposizione (servizio sanitario regionale, servizi sociali, sistema delle imprese, rete regionale della ricerca, sistema del turismo, sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, sistema delle professioni intellettuali, sistema della formazione scolare, professionale e del lavoro, sistema informativo geografico regionale, sistema informativo della programmazione, ivi incluso il sistema informativo sulla finanza delle autonomie locali, sistema delle posizioni debitorie).
- realizzazione di ricomposizione informativa costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento dei dati personali da parte della Regione.

Organizzazione

Altre caratteristiche SIR e del modello organizzativo regionale:

- **sistema delle banche dati di interesse regionale** (art. 21) → Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.
- **patrimonio informativo regionale** (art. 22) → è costituito dall'insieme dei dati contenuti nelle banche dati di interesse regionale e l'insieme dei dati oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Le modalità e gli standard di comunicazione dei dati tra le banche dati di interesse regionale sono indicati dalla Giunta regionale con deliberazione.
- **rete delle biblioteche e dei centri di documentazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti** (art. 13) → Regione la organizza, tramite l'infrastruttura di rete regionale, e favorisce l'accesso e a tal fine opera per la digitalizzazione dei contenuti e per l'accesso telematico ai medesimi.
- **rete archivistica dell'amministrazione regionale e degli enti regionali dipendenti** (art. 14) → Regione ne promuove costituzione tramite RTRT, al fine di favorire in modo coordinato la condivisione degli strumenti e delle informazioni, l'accesso alla documentazione archivistica e la valorizzazione del patrimonio documentale.

Organizzazione

Governance del sistema:

- **centri di competenza** (art. 40) → Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali con soggetti pubblici o privati, che abbiano come finalità la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica, il trasferimento di conoscenze alla PA e la verifica della rispondenza di soluzioni, sistemi e applicazioni informatiche agli standard e alle caratteristiche previste per l'inserimento degli stessi in cataloghi pubblici di compatibilità e riuso. I centri possono essere costituiti da soggetti pubblici, ordini professionali e loro associazioni, università e istituti pubblici di ricerca.
- **sussidiarietà progettuale** (art. 41) → giunta regionale previa, ove occorra, apposita procedura di evidenza pubblica, su richiesta di operatori economici o loro associazioni e stipulando apposite convenzioni, può avviare forme di collaborazione finalizzate allo scambio di conoscenze e di informazioni in merito ad iniziative sperimentali ed innovative di particolare interesse pubblico nel settore dei servizi digitali e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Strumenti della PA digitale

Diritti digitali per avere effettività devono incontrare pubblica amministrazione 'digitalizzata'



Codice disciplina gli strumenti necessari conferendo loro validità giuridica

Validità documenti informatici e firme elettroniche (artt. 1, 20-23-ter,24-37)

- ✓ PPAA provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese (art. 15).
- ✓ PPAA gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie ICT, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente (art. 41).

Su documenti e firme ha inciso fortemente d.lgs. 235/2010.

Strumenti della PA digitale



*Il flusso degli elettroni nel computer è il nuovo inchiostro,
i bit il nuovo alfabeto e
la memoria della macchina la nuova carta.*

(R. Borruso)

Strumenti della PA digitale

❑ Documento informatico (artt. 20-23 quater)



centralità documento nell'azione amministrativa: da analogico a informatico.

- ✓ PPAA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo disposizioni del codice e regole tecniche di cui all'art. 71 →

si elimina l'inciso dopo PPAA 'che dispongono di idonee risorse tecnologiche' divenendo obbligo per tutte le PPAA. Eccezione: con regolamento individuazione documenti amministrativi che possono essere redatti in cartaceo in relazione a particolare valore di testimonianza storica ed archivistica

definizioni:

- **documento informatico** (art. 1, comma 1, lett. p) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
- **documento analogico** (art. 1, comma 1, lett. p-bis) (lettera aggiunta da d.lgs. 235/2010): la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti → definizione in negativo rispetto a documento informatico: aspetto letterale conferma che documento 'nativo' deve essere informatico.

Atti formati dalle PPAA con strumenti informatici, nonché dati e documenti informatici detenuti, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Strumenti della PA digitale

❑ **Firme elettroniche** (artt. 24-37)

Modifiche d.lgs. 235/2010 → **4 tipologie** di firme → prima 3, nuovo tipo di firma: la firma elettronica avanzata. Cambiano le definizioni.

❑ **firma elettronica (cosiddetta semplice)** → *è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica* (art. 1 lett. q) CAD) (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, ecc. così Guida alla Firma Digitale 2009).

❑ **firma elettronica avanzata** → *insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati* (art. 1 lett. q-bis introdotta da d.lgs. 235/2010): definizione analoga a direttiva europea 93 del 1999; nella relazione illustrativa motivazione: dato l'evolversi delle tecnologie, esistono oggi una serie di soluzioni tecniche che consentono strumenti che anche se non giungono al livello della firma digitale sono comunque di buon livello di sicurezza e attendibilità, atti quindi a semplificare e favorire l'uso delle nuove tecnologie.

Strumenti della PA digitale

Con d.lgs. 235/2010 firma elettronica qualificata e digitale diventano *species* del *genus* firma avanzata, mentre in precedenza firma digitale era *species* del *genus* firma qualificata (era *un particolare tipo di firma elettronica qualificata*)

- ❑ **firma elettronica qualificata** → *un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r).*
- ❑ **firma digitale** → *un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s).*



firme apposte con procedura automatica (art. 35 comma 3 mod. da d.lgs. 235/2010) → la firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all'adozione della procedura medesima. Formulazione più generica → prima valida se l'attivazione della procedura era chiaramente riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso rendeva palese la sua adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.

Strumenti della PA digitale

Validità giuridica

Documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche ex art. 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del codice (art. 20, comma 1).

Diverso valore giuridico e probatorio a seconda della tipologia di firma→ combinato disposto di artt. 20 e 21 (mod. e integr. d.lgs. 235/2010)

- **documento informatico semplice, non sottoscritto** (privo di firma elettronica) o **cui è apposta una firma elettronica semplice** :

idoneità a soddisfare requisito forma scritta e valore probatorio→ liberamente valutabile ex post in giudizio dal giudice, *tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità* (art. 20, comma 1 bis).



D.lgs. 235/2010 ha chiarito il valore probatorio del documento informatico non sottoscritto (art. 20, comma 1 bis e 21 comma 1).

Strumenti della PA digitale

- **documento informatico sottoscritto con firma digitale ed elettronica qualificata** (artt. 21 commi 2 e 2bis, rispettivamente mod. e aggiunto da d.lgs. 235/2010) :

formato nel rispetto delle regole tecniche ex art. 20, comma 3, che garantiscano identificabilità dell'autore, integrità e immodificabilità del documento

- equivale a sottoscrizione autografa, soddisfa requisito della forma scritta anche a pena di nullità (ad substantiam) ex art. 1350 c.c..
- efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.

Presunzione di titolarità del dispositivo di firma, salvo che il titolare ne dia prova contraria (art. 21, comma 2)→ presunzione legale di utilizzo. Inversione dell'onere probatorio a carico del titolare, che occorre fornisca la prova di non aver utilizzato il dispositivo.



Valutazione ex ante del legislatore, precludendo valutazione ex post del giudice.

Strumenti della PA digitale

- **documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata** (artt. 21 commi 2 e 2bis, rispettivamente modificato e aggiunto da d.lgs. 235/2010):
 - per la validità di cui all'art. 1350 nn. 1-12 necessità della sottoscrizione con firma qualificata o digitale, a pena di nullità, dunque mantengono una più forte dignità giuridica.
 - efficacia probatoria → anche documento sottoscritto con firma avanzata sembrerebbe avere l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c. (così art. 21 comma 2).

Ma ex art. 23-ter documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. → se ne dovrebbe dedurre sia ristretta solo a questi atti; altrimenti se si riconosce efficacia in generale art. 23-ter risulta disposizione completamente superflua e ripetitiva.



Strumenti della PA digitale

- **documento informatico autenticato** (art. 25) → è il documento informatico la cui firma elettronica è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato: ex art. 2703 c.c. autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza; pubblico ufficiale deve previamente accertare identità della persona, eventuale certificato elettronico utilizzato e che documento non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. Maggior valore probatorio, attestata non solo certezza dell'identità, ma l'utilizzo della firma da parte del legittimo titolare.



Novità d.lgs. 235/2010 → allargamento dell'area delle firme autenticabili, in precedenza l'autenticazione poteva avere ad oggetto solo firme qualificate e digitali, ora anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata.

E' pubblico ufficiale che apporrà firma digitale o qualificata con efficacia ex art. 24, comma 2 (integra e sostituisce sigilli, punzoni, etc.). Coerente con art. 52 bis (mod. con d.lgs. 110/2010) legge notarile 89/1913.

La scelta sulla firma elettronica di Regione Toscana

Quadro normativo attuale prevede diversi livelli di firme elettroniche alle quali è associato un diverso grado di sicurezza e affidabilità. Al livello di firma corrisponde anche una diversa idoneità del documento a soddisfare la forma scritta e un diverso valore probatorio.

Regione Toscana ha scelto, fin dall'inizio, di dotare il proprio personale di certificati di firma della tipologia che offre maggiori sicurezze → **firma digitale**.

Validità ed efficacia → l'efficacia probatoria della firma digitale è quella della scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c. e vi è una presunzione di utilizzo del dispositivo di firma, salvo che il titolare ne dia prova contraria. La firma digitale sostituisce la firma autografa e garantisce l'identificabilità dell'autore, l'integrità, la non modificabilità, nonché l'autenticità del documento firmato.


Strumenti della PA digitale

Soggetti → l'Amministrazione fornisce la firma digitale, giuridicamente equipollente alla firma autografa, ai soggetti da essa delegati a rappresentarla sulla base del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte all'interno dell'Amministrazione. I certificati digitali di firma sono distribuiti a tutti gli assessori, direttori generali e dirigenti. Sono distribuiti inoltre a funzionari di Regione Toscana che ricoprono ruoli specifici e che in relazione a questi ruoli debbano sottoscrivere documenti con valenza esterna all'Amministrazione.

La Regione Toscana si avvale dei servizi di una Certification Authority iscritta nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

Per visualizzare correttamente i documenti firmati digitalmente (.p7m) è necessario installare sul proprio pc uno specifico software (dike) che viene installato dai referenti informatici dell'ente.

Strumenti della PA digitale



Strumenti della PA digitale

❑ Gestione dei documenti informatici

(artt. 40 ss., modificati e integrati da d.lgs. 235/2010)

passaggio dal procedimento cartaceo al procedimento informatico



- ✓ **formazione** documenti informatici → le PPAA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del codice e le regole tecniche di cui all'art. 71

così art. 40, comma 1 modif. da d.lgs. 235/2010: eliminato dopo PPAA l'inciso "che dispongono di idonee risorse tecnologiche" → obbligo senza eccezione per tutte le PPAA, ancora più forte per abrogazione anche del comma 2 dell'art. 40 (redazione di documenti originali su supporto cartaceo nonché copie cartacee solo ove necessarie e comunque nel rispetto del principio dell'economicità).

- ✓ definizione di **gestione informatica dei documenti** art. 1 lett. u) codice → l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici.

Strumenti della PA digitale

□ Rapporti con altre PPAA, cittadini e imprese: comunicazioni telematiche (artt. 6 e 45 ss.)



✓ trasmissione informatica di documenti a pubbliche amministrazioni:

- art. 6 → diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata.
- art. 45 → i documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. D.lgs. 235/2010 elimina l'inciso "ivi compreso il fax": nella relazione illustrativa motiva dicendo che è compreso nella dizione di mezzo telematico o informatico e dunque risultava superfluo.
- art. 65 → istanze e le dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica sono valide in casi specificati nella disposizione.



per valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza, non sfugge il *favor* del legislatore per PEC

Strumenti della PA digitale

✓ **trasmissione dei documenti tra pubbliche amministrazioni:** art. 47 (mod. da d.lgs. 235/2010)

▪ le comunicazioni di documenti tra PPAA avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.



▪ ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'art. 55 d.p.r. 445/2000;
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di PEC di cui al d.p.r. 68/2005.



d.lgs. 235/2010 introduce possibilità di cooperazione applicativa (prevista accanto all'utilizzo della posta elettronica). Anche qui per attribuzione valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza.

Strumenti della PA digitale

- ✓ **comunicazioni di documenti tra pubbliche amministrazioni e propri dipendenti** (art. 47, comma 3) →
avvengono mediante posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di privacy e previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
- ✓ **trasmissione di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna** (art. 48, comma 1) →
avviene mediante PEC ai sensi del d.p.r. 68/2005 o
mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con d.p.c.m., sentito DigitPA.

In tal caso la trasmissione, salvo che la legge disponga diversamente, corrisponde alla notificazione per mezzo della posta; data e ora di trasmissione e ricezione così trasmessi sono opponibili ai terzi in caso di PEC se conformi a disposizioni del d.p.r. 68/2005 (su PEC) e alle relative regole tecniche ovvero in caso di altre soluzioni tecnologiche se conformi a d.p.c.m. che le prevede.

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA



➤ **Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA**

(artt. 38 del d.p.r. 445/2000 e 65 CAD)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (art. 38 d.p.r. 445/2000, mod. da d.lgs. 235/2010) →

tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla PA o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.

Istanze e dichiarazioni inviate per via telematica, ivi comprese domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le PPAA, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso PPAA, **sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65.**

Potere di rappresentanza per formazione e presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità ex art. 38 (comma 3 bis).

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA

Modalità di presentazione che prevedono utilizzo di molti strumenti → ***favor verso utenti*** → agevolata la partecipazione e incentivato utilizzo di telematica.

Istanze e dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del d.p.r. 445/2000, sono valide:

- 1) se sottoscritte mediante **firma digitale**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
- 2) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con **l'uso della carta d'identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS)**, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;



strumenti per l'accesso ai servizi erogati on line da PA per i quali sia necessaria l'identificazione informatica (non più autenticazione informatica a seguito di d.lgs. 235/2010: art. 1, comma 1, CAD) (art. 64, comma 1)

Strumento in Regione Toscana → tessera sanitaria elettronica quale carta nazionale di servizi (TS-CNS) e accesso sicuro tramite ARPA.

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA

- 3) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti ex art. 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione → **strumenti diversi da CIE e CNS** → strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.



D.lgs. 235/2010 opera **apertura a pluralità degli strumenti** che abilitano all'accesso ai servizi, cui conferisce pari dignità; prima si prevedeva quale modalità 'ad esaurimento' ossia dopo il 31/12/2010 strumento non più valido.

nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le **modalità ex art. 38, comma 3, d.p.r. 445/2000** → istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica (comma 3).

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA

- 4) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria **casella di posta elettronica certificata** purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ex art. 71 (d.p.c.m. o d.m. delegato entro 12 mesi), e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante (ex art. 6, comma 1, secondo periodo).

Fatte salve norme che prevedono uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.



d.lgs. 235/2010 pone requisiti in più rispetto a versione precedente (prevedeva soltanto “quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di PEC”).

Dal combinato disposto di artt. 6, 48 e 65 PEC assolve al tempo stesso al ruolo di canale di comunicazione e strumento di identificazione.

Presentazione istanze e dichiarazioni alla PA

- con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa **possono** essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale (comma 1-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010)→ in precedenza restava salva la facoltà della PA di stabilire i casi in cui era necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale, ora invece si prevede possa stabilirlo un d.m. → non previsti tempi
- **efficacia giuridica** (art. 65, comma 2 CAD) →
le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Protocollo informatico

Protocollo informatico

(art. 40-bis, aggiunto da d.lgs. 235/2010) →

formano comunque oggetto di registrazione di protocollo (ex art. 53 d.p.r. 445/2000),

- le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica (di cui agli artt. 47, commi 1 e 3, 54, comma 2-ter e 57-bis, comma 1),
- nonché le istanze e le dichiarazioni (di cui all'art. 65).

Ogni comunicazione tra PPAA, tra queste e cittadini o imprese e le dichiarazioni e le istanze presentate alle PPAA devono essere protocollate in via informatica.



si ancora le comunicazioni al protocollo informatico

Disciplina protocollo informatico e gestione flussi documentali artt. 50 ss. d.p.r. 445/2000 → fattore di razionalizzazione, economicità, maggior efficienza e trasparenza.

Strumenti Regione Toscana

Strumenti in Regione Toscana

- **Registro firma**
- **Interpro e Ap@ci interoperabili con la PEC**



Gestione informatica dei documenti → **art. 7 l.r. 54/2009**

Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra soggetti della PA sul territorio regionale siano effettuate mediante **procedimenti telematici e formati aperti**.

A tal fine i soggetti del territorio toscano adottano, anche in conformità al d.p.r. 445/2000, **l'interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche** per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi .

Nell'ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti del territorio utilizzano l'infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

Strumenti Regione Toscana

Comunicazioni telematiche in Regione Toscana → art. 3 l.r. 40/2009:

- le comunicazioni alle PA toscane (soggetti di cui al comma 1) possono essere effettuate anche in via telematica.
- le istanze e le dichiarazioni alle PA toscane (soggetti di cui al comma 1) possono essere presentate anche in via telematica, con le modalità di cui al CAD e al d.l. 185/ 2008 conv. con modificazioni dalla l. 2/2009.
- al fine di semplificare i rapporti interni alla PA e con cittadini, imprese, associazioni e altri soggetti di diritto privato, i soggetti di cui al comma 1 attivano modalità di domiciliazione amministrativa telematica (DAT) avendo a riferimento l'infrastruttura, gli standard e le modalità operative previste nella legge regionale in materia di società dell'informazione.
- fermo restando quanto stabilito dal d.l. 185/2008, conv. dalla l. 2/2009, ciascun cittadino, impresa, associazione o altro soggetto di diritto privato può comunicare il domicilio digitale presso il quale intende ricevere tutte le comunicazioni nei rapporti con i soggetti pubblici.
- la comunicazione del domicilio digitale può essere fatta a uno qualunque dei soggetti di cui al comma 1 ed è resa disponibile a tutti gli altri tramite l'archivio di cui all'articolo 4.

Dematerializzazione e comunicazioni telematiche in Regione Toscana

Sistema documentale e gli archivi → uno degli strumenti della riforma – prodotto indiretto dell'attività amministrativa:

- **Trasparenza** → attraverso la conoscenza degli atti e attraverso la chiarezza dei processi
- **Semplificazione** → velocizzazione e più lineare svolgimento dei processi
- **Accesso** → oggetto ne sono i documenti e gli archivi

Processo enfatizzato da diffusione delle tecnologie, da trasformazioni istituzionali e tecnologiche: processo fortemente sostenuto e spinto dal legislatore

Gestione documentale

- ancora in fase di transizione
- caratterizzata da sistemi ibridi
- forte penetrazione del documento e dei sistemi informatici di produzione e scambio

Strumenti Regione Toscana

Scelta di utilizzare il CART come strumento di integrazione che consente di inserire l'interoperabilità di protocollo nello stesso contesto di tutti gli altri servizi di cooperazione applicativa erogati (es. SUAP, URP, Invalidità Civile, Anagrafe, ...).


Gestione centralizzata e adeguamento evolutivo centralizzato dei componenti infrastrutturali di InterPro (con conseguenti economie di scala)

La scelta della sola PEC avrebbe reso problematica la realizzazione di tale visione.

Necessità di “**sistema PA**”:

- trasversalità rispetto ad amministrazioni correlate
- relazioni tra i diversi attori sul territorio che intervengono nei vari campi
- trasversalità e condivisione della produzione documentale
- processi amministrativi complessi e condivisi
- necessario condividere metodi, policy, infrastrutture

Strumenti Regione Toscana



Strumenti Regione Toscana

Regione Toscana come ogni PA lavora producendo documenti e scambiandoli con molti soggetti sul territorio. Registro Firma, InterPRO e Ap@ci (interoperabili con PEC) sono gli strumenti organizzativi e tecnologici che hanno reso possibile la formazione, gestione, comunicazione e lo scambio di documenti digitali fra diversi soggetti:

- amministrazioni aderenti a Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT)
- amministrazioni non aderenti a RTRT e quindi tutte quelle del territorio nazionale
- persone giuridiche (associazioni, aziende, ecc.)
- persone fisiche (cittadini)

Protocollo → primo step verso la costruzione di un sistema documentale dematerializzato: automazione della filiera principale di accesso al sistema


Punto di connessione tra PPAA e cittadini/aziende

Protocollo = sistema di trattamento trasversale a tutte le strutture e a tutte le tipologie documentarie.

Sistema di gestione informatica di documenti e archivi

- **Registro firma** – applicazione di back office per firmare e trasmettere documenti
- Comunicazioni telematiche
 - **InterPro** - protocollo interoperabile tra PPAA
 - **AP@CI** - comunicazioni tra PPAA e cittadini/imprese
- **DAX** - Sistema per la conservazione degli archivi digitali

Dematerializzazione delle comunicazioni tra PPAA
e tra PPAA e soggetti terzi



Strumenti Regione Toscana

Piattaforma InterPRO interviene su fronti diversi:

- Back office - gestione documentale interna a Regione Toscana
- Front end - modalità di contatto degli uffici con l'esterno
- Soggetti terzi - interazione tra RT e altre PPAA, cittadini, imprese

Mette in comunicazione i soggetti che operano all'interno della PA o che si interfacciano con la PA (fruitori del sistema):

- le amministrazioni di RTRT
- tutte le altre amministrazioni, anche fuori dal territorio regionale
- i soggetti terzi: cittadini, imprese, professionisti etc..

Permette a tutti questi soggetti di scambiarsi documenti digitali (firmati o no digitalmente) e permette alle PPAA di trattare quei documenti nel protocollo, nel pieno rispetto della normativa e della prassi archivistica.

Strumenti Regione Toscana

Infrastruttura InterPRO si articola e integra 3 canali diversi di comunicazione, portandoli tutti all'interno del sistema:

- interoperabilità vera e propria tra protocolli (i soggetti sono le PPAA toscane) – sw che “colloquiano”
- Posta Elettronica Certificata (PEC): un sistema di lettura della casella PEC (i soggetti sono tutte le altre PPAA) – integra i msg in InterPRO
- un'applicazione web – ap@ci (i soggetti sono i privati)

Piattaforma InterPRO realizza lo scambio dei documenti tramite diversi canali di comunicazione:

- *web service* esposti verso le applicazioni di protocollo dei soggetti pubblici;
- le caselle di PEC usata dai soggetti pubblici;
- una applicazione *web* fruita dai soggetti privati chiamata AP@CI;
- le caselle di PEC usata da soggetti privati;
- le caselle di PEC per ricevere le notifiche usata da soggetti privati.

↓

- Senza impatto rispetto al fruitore (interno/esterno alla PA)
- Parte di un eco-sistema basato sulla Cooperazione Applicativa
- Integrato rispetto al sistema documentale
- Trasparente verso i destinatari (ricevuta di protocollazione avvenuta)

Strumenti Regione Toscana


I canali di trasmissione realizzati consentono al soggetto privato di scegliere la modalità più comoda per interagire con la pubblica amministrazione.

In pratica il soggetto privato può utilizzare sia la PEC che un'applicazione *web* per comunicare con i soggetti pubblici.

Interoperabilità parlando di gestione documentale per questi motivi:

- produzione condivisa tra più soggetti quindi anche tra sistemi diversi finalizzati allo stesso procedimento
- integrazione necessaria tra sistemi verticali di filiera all'interno di una PA
- integrazione anche tra sistemi che gestiscono procedimenti diversi (es. protocollo informatico e pratiche SUAP)

Strumenti Regione Toscana



Strumenti Regione Toscana

Registro firma

Per qualunque tipo di soggetto e di comunicazione i dipendenti di Regione Toscana utilizzano l'applicazione denominata Registro firma, alla quale si accede tramite smart-card in dotazione ad ogni dipendente.

Permette al dipendente di:

- sottoporre al dirigente un documento da firmare
- definire i destinatari di un documento tra i vari soggetti, anche in maniera combinata (soggetti privati, strutture interne a RT, enti pubblici toscani, enti / uffici pubblici non toscani)
- visualizzare e ricercare i documenti di propria competenza, di cui il dipendente è direttamente responsabile.

Permette al dirigente di:

- modificare, accettare o far ritornare al mittente un documento
- firmare digitalmente un documento
- visualizzare e ricercare i documenti di competenza della propria struttura.

Strumenti Regione Toscana

Registro firma è l'applicazione che consente l'invio di comunicazioni telematiche e la visualizzazione degli arrivi e delle partenze del settore, secondo le regole del protocollo.

Per ogni comunicazione inviata il Registro firma consente di vedere la data di consegna, il numero di protocollo assegnato dall'Amministrazione destinataria e la conferma dell'avvenuta lettura da parte del Privato.

Registro firma permette di :

- selezionare i destinatari raggiungibili in modalità telematica (InterPRO, PEC e Ap@ci).
- creare liste di destinatari
- classificare il documento richiamando il Piano di classificazione
- sottoporre il documento alla firma del dirigente
- trasformare il documento in formato PDF idoneo alla conservazione a lungo termine
- far firmare digitalmente il documento dal dirigente
- protocollare e inviare il documento al destinatario
- far arrivare i documenti in arrivo al responsabile del procedimento.

Strumenti Regione Toscana



L'applicazione permette quindi di:

- gestire il flusso tra l'estensore del documento e il dirigente che firma
- protocollare il documento in partenza
- inviare in automatico le comunicazioni digitali.

Ogni dipendente può accedere al Registro firma per inviare un documento e potrà visualizzare i documenti di sua competenza.

Ogni dirigente accedendo al registro firma potrà visualizzare tutti i documenti di competenza del Settore e assegnarli al proprio personale che, da quel momento, li visualizzerà sulla propria “scrivania virtuale”.

Ogni dipendente autorizzato alla protocollazione in uscita per il settore cui è assegnato, ha visibilità su tutta la documentazione di competenza del Settore. Nella sezione “I tuoi documenti in attesa” del Registro firma si possono vedere i documenti che devono ancora essere firmati dal dirigente.

Strumenti Regione Toscana

Nella sezione “Funzionalità - documenti firmati” si possono vedere i documenti firmati dal dirigente. Il Registro firma fornisce come informazioni sui documenti inviati nella sezione:

- numero di protocollo in partenza
- codice di classificazione
- elenco di destinatari
- data di accettazione (quando il documento è stato preso in consegna dal server)
- data di consegna (quando il documento è arrivato al server del destinatario)
- numero di protocollo assegnato dal destinatario - nel caso di destinatari con protocollo interoperabile


Il Registro firma consente di inserire, oltre ai destinatari interoperabili (cioè Enti con protocollo interoperabile, Utenti con PEC, Utenti registrati su Ap@ci), anche destinatari con i quali non è possibile comunicare telematicamente ma solo per via cartacea.

Quando il documento è stato firmato ed inviato ai destinatari interoperabili, sarà possibile creare una copia conforme del documento (da Funzionalità-documenti firmati) in modo da poterlo inviare a destinatari con i quali non è possibile comunicare telematicamente.

Spedizione comunicazione

- dipendente allega al registro firma un documento in formato .pdf, ed eventuali allegati, indicando il destinatario; inserisce altresì la classifica del documento scelta tra le voci del piano di classificazione Linneo.
↓
- dirigente riceve una notifica sulla sua casella mail che lo informa del/dei documenti da firmare.
↓
- aprendo il Registro firma dirigente trova l'elenco dei documenti da firmare.
↓
- dirigente li può leggere, correggere, restituirli e/o firmarli digitalmente.
↓
- una volta firmato digitalmente il sistema protocolla il documento informatico in automatico e lo invia al /ai destinatari prescelti.

Flusso in uscita



Ricezione comunicazione

Nel caso in cui un soggetto scriva a Regione tramite canali telematici, i documenti informatici arrivano tramite interoperabilità di protocollo, PEC o Ap@CI, all'indirizzo generale della AOO: vengono quindi recapitati automaticamente agli Uffici Protocollo della direzione (così come avviene per la carta).

L'Ufficio Protocollo registra il documento e lo assegna alla struttura/dirigente responsabile, secondo una numerazione di protocollazione in un'unica sequenza annuale per tutta la AOO.

Il dirigente riceve una notifica sulla ricezione del documento protocollato e può visualizzarlo tramite il Registro firma.


La nota della comunicazione digitale viene riportata anche nella “Lista invio uffici” che accompagna quotidianamente la corrispondenza cartacea assegnata al Settore.

Laddove il dirigente lo ritenga necessario, all'interno del Registro Firma, può assegnare/far assegnare alle sue PO o , in generale, al suo personale, i singoli documenti. Questa operazione renderà visibile il documento al dipendente cui è stato assegnato, tramite il Registro firma.

Il dirigente del Settore e i dipendenti abilitati al protocollo hanno, ovviamente, visibilità su tutti i documenti informatici giunti per i canali telematici al Settore.

Ogni dipendente può visualizzare i “propri” documenti tramite il Registro firma.

Flusso in entrata



Comunicazioni interne fra Settori di Regione Toscana

Le comunicazioni fra settori della Giunta Regionale o anche del Consiglio Regionale devono essere create in formato digitale e trasmesse in via telematica. Allo stesso modo possono essere inviate tramite Registro Firma le comunicazioni inviate ai dipendenti regionali.

I settori sono tenuti a recepire le comunicazioni come tali e a svolgere le attività conseguenti senza richiedere l'invio del documento in altre modalità (per posta interna o via fax).

L'originale con valore giuridico è il documento informatico inviato.

La spedizione avviene tramite il Registro Firma e il servizio Interpro che consente di scambiare i documenti.

Il documento così trasmesso viene firmato dal dirigente, protocollato in automatico dal sistema e inviato alla struttura destinataria indicata.

Il destinatario riceverà all'indirizzo mail del dirigente responsabile del Settore una notifica nella quale viene indicato il numero di protocollo, il mittente e l'oggetto della comunicazione. Viene inoltre indicato il link per accedere al Registro firma, da dove è possibile visualizzare il documento.

Strumenti Regione Toscana

Comunicazioni esterne con amministrazioni pubbliche toscane tramite Interpro (protocollo interoperabile)

Regione Toscana con InterPRO:

- invia e riceve documenti digitali;
- utilizza come unica interfaccia il proprio sistema di protocollo;
- tratta in maniera automatica i documenti digitali secondo la prassi archivistica, ovvero protocolla e classifica; riceve dall'applicazione di protocollo la notifica di avvenuta registrazione da parte dell'Amministrazione destinataria.

Comunicazioni telematiche provenienti da amministrazioni toscane con protocollo interoperabile arrivano al protocollo di Regione Toscana e viene protocollato da personale abilitato.

Quando viene protocollata, viene inviata una notifica all'indirizzo mail del dirigente responsabile del Settore a cui è stato assegnato il documento. Nella notifica viene indicato il numero di protocollo, il mittente e l'oggetto della comunicazione. Viene inoltre indicato il link per accedere al Registro firma, da dove è possibile visualizzare il documento

Strumenti Regione Toscana

Comunicazioni inviata da Regione Toscana alle Amministrazioni locali toscane, devono essere create in formato digitale, trasmesse in via telematica e dovranno essere recepite come tali dai destinatari. L'originale con valore giuridico è il documento informatico trasmesso. Spedizione avviene tramite il Registro Firma.

Documento così trasmesso viene firmato dal dirigente, protocollato in automatico dal sistema e inviato alla struttura destinataria indicata.

Al momento della protocollazione del documento da parte del destinatario il sistema regionale riceve una notifica contenente il numero di protocollo del destinatario stesso che sarà visibile alla struttura mittente regionale tramite il Registro firma.

Comunicazioni esterne con privati - cittadini e imprese - tramite Ap@ci

Ap@ci è lo strumento che permette ai cittadini, alle associazioni, ai liberi professionisti e alle imprese di comunicare direttamente con la PA toscana. Per accedere ad Ap@ci è necessario avere la Carta Sanitaria Elettronica, attivata come CNS presso le Aziende Sanitarie Locali. E' necessario identificarsi quindi con la Carta collegandosi a un indirizzo: <https://servizisicuri.e.toscana.it/apaci/>. Le imprese, associazioni e chi non è residente in Toscana possono collegarsi ad altro indirizzo: <http://web.e.toscana.it/apacib/>.

L'utente dichiara, registrandosi al servizio, il proprio domicilio digitale e quindi la propria volontà ad essere contattato telematicamente dalla PA. Può essere dichiarato qualsiasi indirizzo di posta elettronica, anche certificata. Ap@ci non comporta nessun adempimento di gestione per il cittadino, nè costi.

Con Ap@ci chiunque voglia inviare una comunicazione digitale può, seguendo:

- selezionare la PA destinataria
- inviare il documento, comprensivo di allegati
- ricevere il numero di protocollo assegnato alla comunicazione dalla PA
- ricevere le notifiche sulla casella di posta elettronica (anche PEC) comunicata in fase di registrazione
- tenere archiviate le comunicazioni in arrivo e in partenza

Strumenti Regione Toscana

Le comunicazioni telematiche provenienti da Ap@ci arrivano al protocollo della Regione Toscana che ha personale abilitato a protocollare documenti digitali. Quando la comunicazione viene protocollata, viene inviata una notifica all'indirizzo mail del dirigente responsabile del Settore a cui è stato assegnato il documento. Nella notifica viene indicato il numero di protocollo, il mittente e l'oggetto della comunicazione. Viene inoltre indicato il link per accedere al Registro firma, da dove è possibile visualizzare il documento

Le comunicazioni inviata a privati (cittadini o aziende), possono essere trasmesse in via telematica. L'originale con valore giuridico è il documento informatico trasmesso. Spedizione avverrà tramite il Registro Firma. Il documento così trasmesso viene firmato dal dirigente, protocollato in automatico dal sistema e inviato alla struttura destinataria indicata.

Il privato riceve le proprie comunicazioni tramite il sistema Ap@ci o, se richiesto, sulla sua casella PEC.

Se il canale di trasmissione utilizzato è Ap@ci, al momento della apertura del documento da parte del destinatario il sistema regionale riceve una notifica di lettura avvenuta che sarà visibile alla struttura mittente regionale tramite il Registro firma.

Strumenti Regione Toscana



Comunicazioni esterne con amministrazioni pubbliche toscane o statali e cittadini e imprese (che preferiscano tale modalità) tramite PEC

Regione Toscana è iscritta all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ed è dotata di un unico indirizzo PEC istituzionale:

regionetoscana@postacert.toscana.it

L'IndicePA (IPA) permette di essere aggiornati sugli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle PPAA del territorio nazionale.

L'Indice IPAR (indice delle pubbliche amministrazioni regionali), contiene i dati di tutti gli enti che hanno attivato il protocollo interoperabile aderendo al progetto InterPro per essere aggiornati sulla situazione in evoluzione degli enti locali e regionali raggiungibili tramite interoperabilità di protocollo (InterPRO) e non tramite PEC.

Strumenti Regione Toscana

Comunicazioni provenienti da caselle PEC di amministrazioni e privati e indirizzate a regionetoscana@postacert.toscana.it arrivano al protocollo unico della AOOGR – Regione Toscana. Sezioni Protocollo provvedono alla loro protocollazione e assegnazione. Quando la comunicazione viene protocollata una notifica viene inviata all'indirizzo mail del dirigente responsabile del Settore a cui è stato assegnato il documento. Nella notifica viene indicato il numero di protocollo, il mittente e l'oggetto della comunicazione. Viene inoltre indicato il link per accedere al Registro firma. I messaggi provenienti da una casella PEC istituzionale ad un indirizzo di posta elettronica con allegati firmati digitalmente devono essere obbligatoriamente protocollati. Se non sono presenti allegati firmati digitalmente la protocollazione viene effettuata su richiesta del responsabile del procedimento. I messaggi provenienti da casella di posta elettronica ordinaria alla casella PEC della Regione Toscana vengono rispediti automaticamente al mittente, comunicando la necessità di scrivere da una casella PEC o, se privato, di utilizzare AP@CI.

Comunicazioni inviata agli uffici periferici dello Stato con sede nella nostra regione e così pure a tutte le altre Amministrazioni statali o locali non toscane, sono trasmesse tramite Posta elettronica certificata (PEC). Tale spedizione avverrà tramite il Registro Firma. Il documento così trasmesso viene firmato dal dirigente, protocollato in automatico dal sistema e inviato alla struttura destinataria indicata.

Strumenti Regione Toscana

Motivazioni di scelta di applicativo dedicato

- più semplice → chi redige un documento digitale può verificare se il destinatario sia raggiungibile tramite interoperabilità
- più sicuro → accesso con smart card, i ruoli sono espliciti (chi fa cosa)
- evita possibili “pulizie” della casella di posta
- più chiaro → documenti da firmare arrivano su di applicazione dedicata
- più semplice → imporre e far rispettare dei formati predefiniti (es. pdf/a)
- non richiede soggetto che protocolla in partenza
- più facile firmare un documento → non richiede altri applicativi, usa l’applet di firma
- gestisce uno storico dei documenti firmati, producendo il velinario dei documenti digitali spediti
- più trasparente → dirigente avrà controllo dei documenti arrivati e spediti dalla propria struttura.
- gestisce le deleghe (ARPA)
AP@CI si appoggia ad infrastrutture accreditate SPC che garantiscono: 1. autenticazione e identificazione, 2. riservatezza, 3. integrità, 4. non ripudiabilità, 5. tracciabilità, 6. fruibilità dei servizi già esistenti nell’ecosistema della CART (integrazione con servizi erogati dagli sportelli del cittadino, integrazione con servizi erogati da SUAP, integrazione con servizi di inoltro di SMS etc.).

Strumenti Regione Toscana

Vantaggi offerti da AP@CI rispetto alla PEC distribuita a cittadini e aziende:

1. garanzia dell'effettiva conferma di lettura da parte del privato: ricevuta ulteriore rispetto a quelle tracciate da PEC: corrisponde alla ricevuta di protocollazione avvenuta da parte della PA;
2. arricchimento delle comunicazioni con metadati, cioè con informazioni che descrivono il documento nei suoi vari stati (es. n. di protocollo);
3. garanzia dell'identità del fruitore del sistema (l'accesso avviene tramite CNS) le cui informazioni anagrafiche accompagnano la comunicazione che viene quindi correttamente attribuita al fruitore;
4. integrazione delle comunicazioni da privati nel sistema di cooperazione applicativa;
5. integrazione con la mail ordinaria;
6. integrazione con il progetto InterPRO di cui eredita: condivisione di anagrafiche (indice AOO e Unità Organizzative) e garanzia della ricevuta di accettazione e consegna.

(fonte: articolo I. Pescini, W. Volpi “Dematerializzazione e comunicazioni telematiche nella pubblica amministrazione: il sistema di interoperabilità di protocollo Regione Toscana – InterPRO”)

Strumenti Regione Toscana

Rispetto alla sola Pec

- Unico canale di trasmissione interno alla PA toscana
- Unico sistema di trattamento (ecosistema)
- Standard aperti pubblici - <http://web.rete.toscana.it/eCompliance/>
- Tracciabilità complessiva delle transazioni a livello centrale
- Notifica di accettazione
- Notifica di consegna e di protocollazione avvenuta (anche al cittadino!)
- Trasmissione di informazioni per il trattamento interno (es. classificazione archivistica/procedimentale - instradamento) attraverso una segnatura estesa
- Gestione trasparente da parte dell'operatore (tramite SIL per tutte le tipologie di messaggio)
- Eliminazione dello spam (nessuna soggettività dell'operatore)

Vantaggi per cittadini e PA: semplificazione e risparmio

- eliminazione dell'intervento di soggetti terzi
- abbattimento dei tempi di trasmissione/ricezione (contestuale alla protocollazione per il digitale)
- riduzione dei costi: spese effettive di spedizione e costo del soggetto esterno fornitore del servizio di trasmissione

Archiviazione delle comunicazioni digitali

I documenti informatici, sottoscritti con firma digitale, inviati con l'utilizzo del Registro di firma sono trattati al protocollo dove vengono registrati e archiviati nella banca dati del protocollo.

La banca dati è conservata a norma di legge illimitatamente nel tempo. Questa stessa banca dati sarà sottoposta al processo di conservazione, per mantenere inalterate nel tempo integrità e valore probatorio dei documenti contenuti e delle registrazioni medesime, sollevando così il Settore mittente dall'onere di predisporre sistemi atti a garantire ai documenti le stesse caratteristiche.

Strumenti Regione Toscana

- ✓ **fascicolo informatico** → passaggio da fascicolo cartaceo a informatico → art. 41 modificato da d.lgs. 235/2010
(in pratica si tratta di una directory contenente un insieme di file)
- oggetto: PA titolare del procedimento raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati → nella previsione originaria si prevedeva solo che l'amministrazione 'potesse': ora diventa un dovere in modo corrispondente al diritto di cittadini e imprese all'uso delle tecnologie;
- è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- deve ora essere dotato di apposito identificativo (aggiunta di d.lgs. 235/2010);
- formato in modo da garantire corretta collocazione, facile reperibilità e collegabilità dei documenti e nella costituzione deve essere garantito l'esercizio in via telematica dei diritti di cui alla legge 241/1990.
- art. 41 detta regole precise su cosa deve indicare e come deve essere formato;
- regole per costituzione, identificazione e utilizzo devono essere conformi ai principi di corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, comprese le regole concernenti protocollo informatico ed SPC, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'art. 71.

Strumenti Regione Toscana

- ✓ **processo di conservazione dei documenti informatici** (artt. 43, 44 e 44 bis modificati da d.lgs. 235/2010): responsabile della conservazione → sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza opera d'intesa con:
 - il responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 d.lgs. 196/2003 e
 - ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi ex art. 61 d.p.r. 445/2000.

Il responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito da norme e regole tecniche ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

- ✓ **conservatori accreditati** (art. 44-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010) → nuova figura: soggetti pubblici o privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi che ottengono da DigitPA il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici.

Processo di digitalizzazione e conservazione e non della certificazione di un documento alla volta, è sufficiente venga certificato il processo a norma (novità del d.lgs. 235/2010)

Strumenti Regione Toscana

- ✓ **dematerializzazione e conservazione documenti** : artt. 42 ss.
le PA valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 →
- documenti formati in cartaceo e poi digitalizzati (art. 43 mod. da d.lgs. 235/2010)→ ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche ex art.71.
- documenti informatici (art. 43 modificato da d.lgs. 235/2010) → documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ex art. 71 (fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al comma 4 dell'articolo 43 CAD).

Strumenti Regione Toscana



- ✓ **requisiti per la conservazione** dei documenti informatici (art. 44, comma 1) → sistema di conservazione di documenti informatici assicura:
 - identificazione certa del soggetto che ha formato documento e della PA o area organizzativa omogenea di riferimento (AOO) (art. 50, comma 4 d.p.r. 445/2000);
 - integrità del documento;
 - leggibilità e agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari;
 - riservatezza dei dati personali (il rispetto delle misure di sicurezza previste da artt. 31-36 di d.lgs. 196/2003 e da disciplinare tecnico pubblicato in allegato B).

Conservazione in Regione Toscana

Norma regionale di riferimento → art. 10 l.r. 54/2009 “Attività documentale”

Nel rispetto del d.lgs. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l'archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo.

La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali.

La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici del territorio finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale.



Strumento → **DAX** (Digital Archives eXtended): sistema per la conservazione degli archivi digitali, sistema evoluto di conservazione a lungo termine e di conservazione sostitutiva. Sistema di conservazione a lungo termine e gestione degli archivi digitali

DAX

Digital Archive eXtended

Sistema di gestione e conservazione a lungo termine degli archivi digitali

Primo gruppo di lavoro interno 2004-2005 → Gara bandita fine 2007 e gara assegnata fine 2009 → tipologia di gara: aperta ai soggetti RTRT

L'infrastruttura è progettata per essere messa a servizio di

Regione Toscana

(tutte le sue strutture: personale, contabilità, sanità, ambiente...)

e

tutti i soggetti della Rete telematica

(comuni, province, aziende ospedaliere, agenzie regionali, comunità montane...)



infrastruttura flessibile e altamente configurabile

Dematerializzazione e archivio unicum



Obiettivo del progetto è la realizzazione di un infrastruttura per:

❑ **conservazione a lungo termine** della documentazione **digitale**

❑ gestione dell'**archivio di deposito e storico**

➤ sia la parte **digitale**

➤ sia la parte **cartacea** e più in generale analogica



in modo da salvaguardare **l'unitarietà dell'archivio** che viene così gestito attraverso un unico strumento

Strumenti Regione Toscana

Regione Toscana così come ogni PA ha numerosi archivi: archivi correnti presso gli uffici nello svolgimento delle loro attività quotidiane (uffici produttori) ; un archivio di deposito unico di concentrazione ; due archivi storici; un archivio fotografico.

A queste tipologie tradizionali se ne sta affiancando un'altra, che nasce dall'esigenza di conservare i documenti digitali prodotti nell'ambito del processo di dematerializzazione che ha come obiettivo il rinnovamento e la semplificazione. PPAA producono e ricevono un sempre maggior numero di documenti digitali. Esiste infatti una crescente produzione di documenti digitali con valore giuridico e amministrativo equivalente ai documenti cartacei tradizionali, ma che hanno specifiche esigenze conservative e per questo devono essere prodotti e trattati secondo norme determinate, e conservati in maniera appropriata. Progettare la conservazione di oggetti digitali è un'attività complessa e in continua evoluzione, così come lo sono i sistemi tecnologici e la normativa in materia.

Per rispondere alle esigenze è stato progettato e la Regione sta provvedendo alla realizzazione del sistema *DAX Digital Archive Extended* - un archivio digitale dalle spiccate caratteristiche innovative.

DAX - Digital Archive eXtended

Cos'è e cosa fa

Il sistema DAX è una infrastruttura che:

- garantisce la Conservazione a lungo termine;
- soddisfa i requisiti della così detta Conservazione a norma o Conservazione sostitutiva;
- gestisce gli archivi digitali e cartacei (deposito e storico) per Regione Toscana e per gli enti locali toscani.

L'infrastruttura DAX si occupa di descrivere e gestire non solo la documentazione digitale, ma anche la documentazione analogica - gli archivi tradizionali - garantendo così l'unicità dell'archivio dell'Amministrazione.

Il "cuore" del sistema DAX è collocato presso il TIX e sarà gestito e monitorato da una equipe di tecnici, tra cui un responsabile della conservazione per le funzioni previste dalle norme in materia.

Strumenti Regione Toscana

Le norme

DAX risponde alla normativa in vigore in materia di archivi cartacei e digitali:

- in particolare, cura la gestione dell'archivio come bene culturale, poichè ne assicura la conservazione a lungo termine e l'integrità (d.lgs. 42/2004);
- garantisce l'unitarietà del sistema documentale dell'ente in fase conservativa (dpr 445/2000);
- attua la conservazione sostitutiva dei documenti digitali (delibera CNIPA 11/2004);
- salvaguarda l'autenticità dei documenti (d.lgs. 82/2005).

A chi serve

Il sistema DAX si rivolge:

- in prima battuta, alle amministrazioni pubbliche,
- ma consente anche a ogni cittadino, ricercatore, azienda o amministrazione di ricercare e visualizzare, anche da postazioni remote, i documenti dell'amministrazione pubblica, attraverso un sistema sicuro di accesso autenticato che tutela i diritti di riservatezza e privacy.

L'infrastruttura di conservazione a lungo termine DAX soddisfa:

➤ **Normativa italiana**

Conservare degli oggetti digitali “congelandoli” tramite tecniche di hashing e cifratura a chiave asimmetrica **al fine di poter verificare che nel tempo siano rimasti immutati**

➤ **ISO OAIS**

Conservare dei *package* di metadati e documenti che sono **in divenire nel tempo**

Strumenti Regione Toscana

Due **sotto-sistemi**, **autonomi** ma **complemetari** e che costituiscono il **sistema** concepito come **logicamente unico**:



SGA →

si occupa di **organizzazione e fruizione dell'archivio - deposito e storico** - secondo **modello OAIS**:

- gestisce le metainformazioni (contesto organizzativo, archivistico, procedurale, tecnologico etc.)
- recepisce gli strumenti di gestione dell'archivio (es. piano di classificazione che consentono di “interpretare” il versamento)

SCN→

si occupa della **conservazione sostitutiva a norma**

- memorizza e mantiene in vita i documenti
- rende disponibili i documenti per l'esibizione al SGA

SGA (Sistema di Gestione Archivio)

Tratta le seguenti entità e le reciproche relazioni:

- **Aggregato dell'archivio** (fondo, serie...)
- **Unità archivistica** (fascicolo)
- **Unità documentaria** (documento “complesso” formato da un “primario” e suoi allegati)
- **Unità di conservazione** (l'aggregato fisico, ad esempio un faldone)

Offre le seguenti funzionalità:

Di gestione dell'archivio:


- **Descrizione della documentazione**
- **Selezione e scarto della documentazione**
- **Gestione dei topografici** (collocazione fisica della documentazione)

Per l'accesso all'archivio (anche da parte di soggetti esterni all'Amministrazione che l'ha prodotto):

- **Ricerca della documentazione**
- **Consultazione della documentazione** (inclusa la gestione delle richieste d'accesso)

Strumenti Regione Toscana

Archivi correnti/Procedure informatiche



Con l'infrastruttura possono interagire:

**SISTEMI e
APPLICAZIONI**



Servizi
(scambio messaggi SOAP
with attachment)

COOPERAZIONE APPLICATIVA REGIONALE TOSCANA

Sistemi e applicazioni **accreditati**
sottomettono e reperiscono dati e documenti
tramite servizi veicolati dal CART (quindi attraverso la RTRT)

UOMINI
(soggetti sia interni che
esterni alle Amministrazioni)



**Interfacce
WEB**

L'interazione umana con l'infrastruttura avviene attraverso pagine web cui si accede
previa autenticazione su ARPA

SCN (Sistema di conservazione a norma)

**Unica installazione di SCN presso il TIX →
un'istanza multi-ente**

(completa separazione logica di dati e documenti di ciascun Ente)

Ogni Ente mantiene la responsabilità sui documenti che conserva in SCN, tuttavia la responsabilità sulla custodia degli stessi è affidata a un unico soggetto giuridico o gruppo di persone che, nella persona del Responsabile della Conservazione, garantisce la correttezza del processo di conservazione sostitutiva a norma.

Processi e funzionalità a garanzia della *digital preservation* in SGA e SCN

1. Una serie di processi automatici e funzioni di controllo della *digital preservation*, tutti **documentati** e **certificabili**:
 - batch di controllo dell'integrità dei volumi di conservazione, dei singoli documenti digitali e dei pacchetti informativi conservati;
 - funzioni di controllo a campione dell'integrità e reperibilità della documentazione conservata
2. **sistema unico di *auditing*** che **tracci** qualsiasi operazione e processo sul/del sistema: accessi, aggiornamenti dei metadati e dei documenti digitali conservati, modifiche tecnologiche, processi automatici.

Gli stessi processi e funzioni di controllo della *digital preservation* (di cui al punto 1) producono documenti di *audit*– intelligibili anche ai non addetti alla manutenzione/gestione del sistema - che vengono essi stessi conservati dal sistema

Soggetti coinvolti

- **Produttore**, che produce e invia al sistema la documentazione da conservare;
- **Fruitore**, che consulta gli archivi anche da lontano, nello spazio e nel tempo;
- **Gestore**, che, articolata in più figure con diverse responsabilità, si occupa della gestione, manutenzione, aggiornamento del sistema nel suo complesso;
- **Auditor**, che vigila sugli archivi e sul processo di conservazione (Sovrintendenza, Ministero dei Beni Culturali...).

Figure del sistema:

- **responsabile della Conservazione** (ex delibera CNIPA 11/2004, ora prevista anche nel CAD): figura trasversale agli archivi di tutti gli enti e figura tecnica tesa a garantire il processo di conservazione sostitutiva a norma
- **responsabile del sistema di digital preservation**: figura che controlla il sistema nel suo complesso; ha visibilità su tutti gli archivi gestiti dal sistema e può monitorarli in maniera integrata; coordina il sistema sotto tutti gli aspetti, in primis quelli normativi e organizzativi, del rispetto degli standard, per stabilire ed attuare le regole comuni

Vantaggi per le PPAA

- sistema complessivo
- condivisione risorse
- deleghe e condivisione responsabilità
- responsabilità della RTRT come principio di condivisione; la parte operativa sta in RT perché delegato a RT il funzionamento e il ruolo di coordinamento
- garanzia sulla normativa
- sistema anche per lunga conservazione

☐ Carte elettroniche e servizi in rete

artt. 63-66



Internet come 'sportello telematico' →
erogazione servizi on line



modello aziendalistico orientato al cliente e alla sua soddisfazione →
amministrazione *customer oriented*:

- semplificazione
- efficienza → razionalizzazione risorse e riduzione costi
- efficacia → miglior qualità dei servizi resi

Concetto di servizio pubblico

sviluppo dalla obbligatorietà del servizio alla
obbligatorietà dell'erogazione dello stesso in modalità telematica

Necessità di garantire:

1. adattamento e adeguamento all'utenza (customer satisfaction).
2. erogazione in via telematica → realizzare infrastrutture e condivisione/cooperazione fra pubbliche amministrazioni coinvolte.
3. uguaglianza → erogazione senza differenziazioni: superamento digital divide e necessità di garantire accessibilità (legge Stanca 1/2004).
4. affidabilità e continuità → servizio con informazioni e dati aggiornati, privo di errori, senza interruzioni. Deve essere assicurata sicurezza.
5. tutela della riservatezza → privacy.



❖ Servizi in rete →

organizzazione e finalità (art. 63, modificato da d.lgs. 235/2010)

➤ le PA centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a **criteri** (comma 1) :

- valutazione di efficacia, economicità ed utilità,
- nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione,
- tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio → riferimento ad accessibilità (legge Stanca 4/2004).

➤ **obbligo di cooperazione fra PPAA** (comma 3):

PPAA collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.

Strumenti Regione Toscana

- **finalità** → (comma 2 modificato da d.lgs. 235/2010 prima era solo PA ‘centrali’: modifica in senso estensivo)

PPAA e gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete:

- mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti,
- in particolare garantendo:
 - la completezza del procedimento
 - la certificazione dell’esito
 - l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente
(customer satisfaction)



A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’art. 71 (quindi con d.p.c.m. o d.m. delegato entro 12 mesi). Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali (art. 14, comma 3-*bis*)



d.lgs. 235/2010 pone l’accento su aspetto di customer satisfaction

➤ tipologie di servizi:

▪ servizio ad accesso libero →

servizio diretto alla generalità degli utenti: dati e documenti possono essere resi disponibili a tutti gli utenti senza restrizioni particolari per mezzo ad esempio di sito web.

▪ servizio ad accesso limitato →

servizio con destinatari determinati: PA dovrà accertare l'identità del soggetto prima di erogazione del servizio.

(così ad es. pone la distinzione E. Belisario)



nei servizi ad accesso limitato necessità di
strumenti di identificazione informatica



❖ le carte elettroniche

strumenti per l'accesso ai servizi erogati on line da PA per i quali sia necessaria l'identificazione informatica (art. 64, comma 1):

- **carta d'identità elettronica (CIE)** →
definizione (art. 1 lett. c) codice modificato da d.lgs. 235/2010):
il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.
- **carta nazionale dei servizi (CNS)** →
definizione (art. 1 lett. d) codice):
il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Le carte elettroniche consistono in smart card dotate di microchip.

In Regione Toscana → la carta sanitaria elettronica è CNS.

Strumenti Regione Toscana

- **strumenti diversi da CIE e CNS** → PPAA possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla CIE e dalla CNS, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. L'accesso con CIE e CNS è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni (art. 64, comma 2 modificato da d.lgs. 235/2010).



d.lgs. 235/2010 opera un'apertura alla pluralità degli strumenti che abilitano all'accesso ai servizi; infatti nella versione prima della modifica si prevedeva che questi strumenti diversi fossero 'ad esaurimento' ossia dopo il 31/12/2010 non fossero più validi come metodo di autenticazione informatica (la data del 31 dicembre 2010 così prorogato da d.l. 194/2009 conv. in l. 25/2010, termine già prorogato da precedenti disposizioni normative, termine iniziale 31/12/2007): d.lgs. 235/2010 ha abrogato il comma 3 che prevedeva il termine finale di questi strumenti.

Strumenti Regione Toscana

- **utilizzo CIE e CNS** (art. 66 commi 5 e 7):
 - possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e PPAA, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche ex art. 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
 - nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti della norma e delle vigenti disposizioni in materia di privacy, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

Regione Toscana → artt. 5 e 6 l.r. 54/2009:

concetto di **cittadinanza digitale** e previsione di individuazione di condizioni e strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi digitali in Toscana. Regione Toscana opera, tra l'altro, per l'informatizzazione dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese da parte della PA e da parte dei soggetti privati che si interfacciano ai servizi pubblici in rete (art. 6, comma 2) e per servizi integrati più efficienti e semplificati per i cittadini e le imprese sul territorio regionale concludendo, a tal fine, specifici accordi di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le loro sedi sul territorio regionale nonché con le altre regioni e le province autonome (art. 6, comma 4).

Strumenti Regione Toscana

Carta sanitaria elettronica (CSE)

E' un progetto di semplificazione delle procedure sanitarie per rendere disponibile ad ogni cittadino il proprio Fascicolo sanitario elettronico.

Strumento di accesso al fascicolo è la Carta nazionale dei servizi (CNS) che, grazie alla sua tecnologia, garantisce il riconoscimento del titolare e ne tutela la privacy. Da aprile 2010 con questa carta strettamente personale, ogni cittadino, se lo vorrà, potrà accedere a tutte le informazioni sanitarie che lo riguardano. In prima battuta saranno a disposizione gli accessi al pronto soccorso, i referti di laboratorio, i ricoveri, i farmaci erogati, le esenzioni. Successivamente sarà attivata consultazione di tutto quanto attiene la salute del cittadino. La Carta sanitaria regionale è uno dei principali progetti del Piano sanitario regionale 2008-2010, approvato con delibera di Giunta regionale n. 125/2009.

La carta è gratuita e viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana in sostituzione dell'attuale Tessera Sanitaria, la quale resta comunque valida come codice fiscale. Per utilizzarla in tutte le sue componenti, è necessario attivarla presentandosi ad uno sportello abilitato della propria azienda sanitaria recandosi personalmente presso uno degli sportelli allestiti dalle aziende sanitarie toscane, con la carta e un documento di identità valido.

La Carta sanitaria elettronica è CNS.

Strumenti Regione Toscana

In quella occasione viene consegnato il **codice PIN**, che consente di utilizzare la carta in qualsiasi momento, inserendola in un apposito lettore e collegandosi al sito internet.

Insieme al codice Pin viene consegnato anche il **codice utente** da utilizzare per:

- procedere alla sospensione (blocco) di emergenza della Carta – operazione effettuabile attraverso il contact center, il sito web o uno degli sportelli predisposti;
- l'operazione di riattivazione della Carta (sblocco)

Per usare la Carta è necessario acquistare un **lettore di smart card** compatibile. Per facilitare la diffusione del progetto, è possibile acquistare il lettore di smart card presso le Aziende Sanitarie al prezzo di 4,20 euro, corrispondenti al rimborso del prezzo di acquisto da parte dell'Azienda stessa.

La Carta sanitaria elettronica svolge più funzioni contemporaneamente:

chiave privata di accesso al fascicolo sanitario elettronico che contiene i dati sanitari personali e CNS, tessera sanitaria nazionale (Ts), tessera europea di assicurazione malattia (Team) sostituisce il modello E-111 e garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea e in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, secondo le normative dei singoli paesi, tesserino del codice fiscale

Strumenti Regione Toscana

❑ Sportelli per le attività produttive (SUAP) telematici

(art. 10 codice, modificato da d.lgs. 235/2010)

Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 38, comma 3, del d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/ 2008, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica

- Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11.

- SUAP **strumento di semplificazione** a vantaggio delle imprese → obiettivo perseguito di riduzione di tempi procedurali e di oneri al fine di competitività e di crescita economica.

- d.lgs. 235/2010 ha apportato modifiche necessarie ad armonizzare le disposizioni in materia di SUAP alla nuova disciplina prevista da:
 - **art. 38 comma 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Impresa in un giorno)**, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale:
 - **d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160** recante Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, destinato a sostituire la disciplina SUAP contenuta nel regolamento di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, che, viene abrogato a decorrere da un anno dalla data della pubblicazione in G.U. (30/09/2010).

Strumenti Regione Toscana

Internet come “sportello telematico” e i servizi on line nei rapporti con imprese→

Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) telematici

❑ normativa nazionale:

- art. 10 del d.lgs. 82/2005, come modificato da ultimo dal d.lgs. 235/2010;
- art. 38 comma 3 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Impresa in un giorno), conv. con mod. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale sono stati emanati:
- d.p.r. 7 settembre 2010, n. 159 recante *Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese*
- d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 recante *Regolamento a livello nazionale per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, destinato a sostituire la disciplina SUAP contenuta nel regolamento di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, che viene abrogato a decorrere da un anno dalla data della pubblicazione in G.U. (30/09/2010).

❑ normativa regionale e atti di riferimento:

- l.r. 40/2009 capo III titolo II (artt. 35 ss.) → sistema toscano dei servizi per le imprese
- in attuazione di queste norme delibera n. 129 del 07/03/2011 che disciplina il sistema toscano dei servizi per le imprese che si rapporta in maniera unitaria e coerente con le previsioni del d.p.r. 160/2010

Strumenti Regione Toscana

SUAP **strumento di semplificazione** a vantaggio delle imprese → obiettivo perseguito di riduzione di tempi procedurali e di oneri al fine di competitività e di crescita economica.



Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) → soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. SUAP quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento (d.p.r. 160/2010).

Art. 10 CAD, come modificato da d.lgs. 235/2010: SUAP di cui all'art. 38, comma 3, del d.l. 112/2008, convertito, dalla legge 133/2008, **eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica** → non sopravvivono possibilità diverse, mentre nella previsione originaria erogazione dei servizi da parte di SUAP 'anche in via telematica'

Strumenti Regione Toscana

Ambito di applicazione escluso dalla norma:

- impianti ed infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche ed agli insediamenti produttivi di cui agli artt. 161 e seguenti del codice dei contratti pubblici di cui agli artt. 161 ss. d.lgs. 163/2006.

D.p.r. 160/2010 disciplina due procedimenti:

- **procedimento automatizzato** (capo III, artt. 5 ss.) → previsto nei casi in cui le attività inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi oggetto dei SUAP sono soggette alla disciplina della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), di cui all'art. 19 l. 241/1990 e del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della medesima legge sul procedimento. SCIA si caratterizza per il fatto che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente: SCIA è presentata al SUAP, il SUAP verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, ed, in caso di controllo positivo, rilascia automaticamente la ricevuta. Dal momento di tale rilascio il richiedente può avviare l'intervento o l'attività.
- **procedimento ordinario** (capo IV, art. 7 ss.) → non si avvale degli strumenti di semplificazione (SCIA e silenzio-assenso) utilizzati nel procedimento automatizzato. Il procedimento unico presenta caratteristiche simili a quelle proprie di ogni procedimento amministrativo, ma è veloce sempre in funzione dell'efficienza dell'azione.

Strumenti Regione Toscana

Principio fondamentale e criterio di cui all'art. 38 d.l. 112/2008 → il SUAP :

- deve costituire **l'unico punto di accesso** per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva
- fornire altresì, una **risposta unica e tempestiva** in luogo di tutte le PP.AA. comunque coinvolte nel procedimento



conformemente al criterio dell'art. 38, d.p.r. 160/2010 prevede:

- le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni concernenti l'esercizio di attività produttive, ed i relativi elaborati tecnici ed allegati, **possono essere presentati esclusivamente secondo le modalità telematiche** previste dall'Allegato tecnico al regolamento; il SUAP, a sua volta, provvede all'inoltro telematico della documentazione prevenutagli alle altre PPAA che intervengono nel procedimento (art. 2 comma 2)
- SUAP assicura al richiedente una **risposta telematica unica e tempestiva** in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le PPAA comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità (art. 4 comma 1)
- SUAP come **mezzo informativo** → deve assicurare la messa a disposizione di tutta l'informazione necessaria agli utenti, tramite il portale (art. 4 comma 3)

Strumenti Regione Toscana

Portale impresa in un giorno (art. 3):

supporto dell'attività dei SUAP e riferimento nazionale per l'accesso alle informazioni che devono essere messe a disposizione dei prestatori di servizi. In ogni caso dovrà fornire e assicurare una serie di servizi e informazioni (quali servizi informativi e operativi ai SUAP, contenere un sistema per assicurare il pagamento degli oneri a carico delle imprese nei procedimenti di competenza del SUAP etc.)

Il portale non sostituisce tutti i portali di regioni ed enti locali, ma **interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali o con quelli successivamente sviluppati** a supporto degli sportelli unici. Pertanto siti web e portali destinati alle imprese di Regioni e enti locali avranno appositi link sul portale nazionale.

Strumenti Regione Toscana

Regione Toscana → misure per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza dei SUAP → capo III del titolo II l.r. 40/2009



disposizioni volte a rafforzare SUAP telematico quale strumento di semplificazione amministrativa, con l'obiettivo fra l'altro di ridurre possibili difformità interpretative e di uniformare gli adempimenti necessari per ciascun tipo di procedimento nel territorio toscano. Le difficoltà di imprese non solo numero elevato degli adempimenti amministrativi richiesti, ma anche modalità complesse di esecuzione, spesso causa di incertezze e di un allungamento improprio dei tempi. In risposta a queste esigenze, trasformando in valore l'esperienza maturata e le best practices sul territorio, si prevede l'adozione di modalità uniformi sotto il profilo contenutistico e standardizzate sotto quello tecnologico in modo da consentire in trasparenza lo svolgimento in via telematica dell'intero procedimento, in ogni momento del quale le imprese saranno poste nella condizione di conoscere lo stato dell'iter, in modo da realizzare concreta riduzione dei tempi necessari e dei relativi costi



profonda modificazione della PA toscana

Strumenti Regione Toscana

Strumenti con cui l.r. 40/2009 persegue gli obiettivi in merito al SUAP:

- definizione stessa di SUAP come **unico punto di accesso** in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e a tutte le fasi del procedimento amministrativo e SUAP come **risposta unica** in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni;
- si configurano poi **forme di assistenza gratuita agli utenti SUAP** per la presentazione delle dichiarazioni, delle domande e dei relativi allegati;
- viene infine previsto **lo svolgimento in via telematica dell'intero iter procedimentale di competenza dei SUAP**: da qui, al fine di trasparenza ed uniformità, prende vita nell'ambito dell'infrastruttura di rete regionale:



il sistema toscano dei servizi per le imprese

Strumenti Regione Toscana

Sistema toscano dei servizi per le imprese comprende:

- la **rete regionale dei SUAP**, che è la struttura tecnologica dedicata per il collegamento e la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale;
- il **sito istituzionale regionale per le imprese**, che contiene banche dati, anagrafe regionale delle aziende agricole e informazioni relative a opportunità di insediamento e attività formative
- la **banca dati regionale SUAP**, nella quale sono raccolti in relazione ai singoli procedimenti la normativa applicabile, gli adempimenti procedurali e la modulistica da utilizzare per ciascun procedimento, tenuto conto anche delle prescrizioni e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali;
- i **siti istituzionali dei SUAP** che consentono di acquisire informazioni complete e puntuali circa le opportunità di insediamento, le attività promozionali, gli adempimenti e documentazione richiesti per i singoli procedimenti e permettono agli interessati di conoscere lo stato di avanzamento del procedimento e gli atti adottati nell'ambito di questo;
- l'**attività regionale di assistenza e supporto ai SUAP** tesa alla diffusione di interpretazioni normative e di prassi applicative uniformi e condivise, nonché alla realizzazione dei processi di innovazione tecnologica.

Strumenti Regione Toscana

In attuazione di queste norme **delibera Giunta regionale n. 129 del 07/03/2011**

“Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli artt. 37 comma 4, 42 comma 7 45 comma 3 della l.r. 40/2009”

Banca dati regionale SUAP:

- **finalità** → uniformare e rendere trasparenti le informazioni e i procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttiva
- **contenuti** → in relazione ai singoli procedimenti indicazione della normativa applicabile, adempimenti procedurali, modulistica nonché relativi allegati. Contenuti sono vincolanti per tutti gli enti che aderiscono al sistema
- **organizzazione e gestione** → Regione Toscana – Giunta regionale
- **modello di governance** → al fine di realizzare la piena partecipazione degli enti coinvolti nell'elaborazione e nell'aggiornamento costante della banca dati regionale SUAP, nell'ambito dell'organizzazione della Direzione Tecnico-Operativa di RTRT, è costituito il **Tavolo Tecnico Regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP (TTR)** con il compito di elaborare ed aggiornare i contenuti della banca dati regionale SUAP e collaborare alla realizzazione dei servizi regionali di assistenza e supporto ai SUAP. TTR è composto: dalla Regione Toscana - Giunta regionale (un dirigente per ciascuna direzione, di cui quello DG Organizzazione e Risorse presiede e coordina il tavolo) e dai Comuni e dai coordinamenti territoriali dei SUAP favorendo la più ampia partecipazione e rappresentanza territoriale.

Siti di riferimento

Alcuni siti di riferimento

- <http://www.regione.toscana.it>
- <http://www.e.toscana.it>
- <http://www.rtrt.it> → Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT).
- <http://www.innovazionepa.gov.it> → Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
- <http://www.digitpa.gov.it> → DigitPA e <http://www.cnipa.gov.it> → CNIPA.
- <http://www.indicepa.gov.it> → Indice delle Pubbliche Amministrazioni - iPA (art. 57 bis CAD).
- <http://www.e2012.gov.it> → stato di attuazione del piano e-government 2012
- <http://saperi.forumpa.it> → sezione e dossier dedicati al Nuovo CAD
- <http://www.pubbliaccesso.gov.it> → accessibilità
- <http://www.cart.rete.toscana.it> → cooperazione applicativa regionale toscana
- <http://www.suap.toscana.it> → Rete Regionale Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) della Toscana.
- <http://crcr.toscana.it> → Centro Regionale di Competenza per il Riuso (CRCR).
- <http://www.tosslab.it> → Tuscany Open Source Software Lab

*L'informatica si presenta come
un fenomeno tecnologico irreversibile
che avrà l'effetto di una rivoluzione culturale.*

*Avrà degli esiti oggettivi indipendenti dai limiti cui si vorrà
condizionarla:*

*sarà essa a modificare non solo i comportamenti, ma anche lo stesso
modo di pensare degli individui.*

(G. Taddei Elmi)

Grazie per l'attenzione.

dott.ssa Fernanda Faini

Funzionario legislativo-legale Responsabile P.O. “Assistenza giuridica e normativa in materia di amministrazione digitale”

Area di coordinamento “Organizzazione. Personale. Sistemi informativi”

Direzione generale “Organizzazione e risorse”

Giunta regionale - Regione Toscana



Quest'opera è sotto licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia.

Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/> o spedisce una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.